

Premessa

di Elena Tavani

Trattare, di nuovo, di “stati di crisi”, sembra voler eludere un’idea, che si ripresenta con puntualità e finisce per somigliare a una certezza. L’idea della ciclicità di questa condizione di crisi, il suo manifestarsi ed essersi manifestata, storicamente, anche come una sorta di assestamento interno del sistema, in ambito economico, giuridico, culturale, storico-politico.

D’altro canto limitarsi a registrare tale ciclicità come se fosse un semplice dato da constatare o da riferire a qualche caso simile accaduto in passato, forse al segreto scopo di ‘normalizzarlo’, ci porterebbe fuori strada. Resta però l’impressione che l’attuale crisi, punteggiata dal conflitto russo ucraino, la guerra nella striscia di Gaza, l’avanzata delle destre in Europa, le nuove atmosfere di guerra fredda, le ideologie anti-migratorie e ostili all’ampliamento del riconoscimento di diritti, la crisi dell’occupazione, risulti difficile da mettere a fuoco nel suo peso specifico. Sembra non basti insomma limitarsi a riportarla a macro-fenomeni geopolitici, come il multilateralismo, le tentazioni isolazioniste, le crisi areali, o motivi ideologici, come l’odio identitario e razziale o il misconoscimento dei diritti. Questo lavoro naturalmente resta indispensabile per poter inquadrare gli eventi, collocarli all’interno di una cornice plausibile fissata sulla base di coordinate il più possibile condivise.

Ma vi è anche un’altra necessità. Quella di provare a ricavare domande radicali da ciascuno degli eventi che costellano ciò che siamo portati a definire gli attuali ‘stati di crisi’. Domande cioè che puntino a individuare quale ruolo e quali forme può assumere l’analisi critica oltre che specializzata dei dispositivi che costituiscono la premessa e l’occasione di innesco di uno stato di crisi oggi. Nella consapevolezza che tali dispositivi – storici, politici, culturali – si intrecciano in modo strutturale con tecnologie della comunicazione che giocano un ruolo dirimente nella circolazione strumentale e parziale di informazioni e rispetto alle quali va praticata una particolare vigilanza nella acquisizione dei ‘fatti’ e nella valutazione del loro significato politico, sociale, economico. In altre parole, ciò che si impone, date le mutate condizioni spaziali e temporali della nostra tarda modernità neoliberale e tecnicizzata, è un’attenzione particolare ai singoli avvenimenti e al loro contesto di significato che, se pure non generalizzabile, deve poter essere oggetto di una valutazione critica che possa anche suggerire strategie condivise di risposta. Sul piano storico, psico-sociale, antropologico, filosofico, giuridico-economico, ma anche simbolico, in vista di mutamenti e nuove prospettive locali e globali per le istituzioni e per il vivere comune.

La presente raccolta degli interventi che nell’arco di tre giornate hanno animato il Seminario Disus 2023 – promosso dalla Commissione Ricerca del dipartimento e organizzato dalle ricercatrici e ricercatori che vi afferiscono – esprime, mi pare, questo impegno e si pone questo interrogativo di fondo.

I contenuti

Gli interventi hanno seguito principalmente tre filoni: le crisi sistemiche associate ai cambiamenti meteo climatici in atto come spartiacque epocale; le crisi socio-economiche e le soluzioni che vengono date a questi aspetti intimamente connessi con il sistema capitalistico e le sue ripercussioni transcalari; le crisi delle discipline umanistiche.

A partire dal primo asse, Viola Carofalo e Delio Salottolo hanno analizzato in che modo il filosofo tedesco Hartmut Rosa abbia paragonato i compiti della filosofia, dell'etica e del pensiero critico a un uccello a tre teste o a tre uccelli distinti. Il primo è la nittolide di Minerva, che ci aiuta a riflettere sulle fondamenta della modernità e le abitudini di pensiero acquisite. Il secondo è una delle oche del Campidoglio, simbolo della capacità di avvertire i pericoli imminenti e illuminare i blocchi dello sviluppo prima che diventino disastri. Il terzo è la fenice, che rappresenta la possibilità di rinascere e trasformarsi in risposta alle crisi. Questo triplice sguardo, rivolto al passato, presente e futuri possibili, permette di ripensare la responsabilità umana e l'intervento sul mondo, in particolare rispetto alla crisi ecologica. La filosofia deve quindi denaturalizzare le cause della crisi, riconoscendo l'interconnessione tra dominio sull'Altro e la natura, per poter immaginare e attuare un cambiamento radicale, superando l'impasse della razionalità strumentale e del capitalismo. L'intervento è stato seguito da quello di Mariassunta Picardi che ha affrontato l'idea che eventi straordinari, come mutamenti climatici, catastrofi naturali, pandemie, crisi religiose o politiche, e grandi trasformazioni economiche, possano risvegliare visioni apocalittiche e millenaristiche radicate nell'immaginario collettivo. Queste visioni emergono come risposte a percezioni di crisi profonde, riportando alla mente la profezia dell'Apocalisse di Giovanni, una rappresentazione escatologica di tradizione ebraico-cristiana che riflette una cesura tra un mondo passato e un nuovo inizio. Sempre in considerazione della crisi climatica in atto, Anna Liguori, analizza in che modo questa si stia manifestando attraverso eventi rapidi come incendi, cicloni e inondazioni, e fenomeni lenti come l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione e la salinizzazione delle acque, analizza in che modo questi cambiamenti contribuiscano all'aumento di conflitti, malattie e impoverimento e influenzano significativamente la mobilità umana. Il tema delle migrazioni climatiche, infatti, è stato oggetto di numerosi contenziosi climatici a livello internazionale e nazionale, con alcune decisioni giuridiche significative. In Italia, alcune leggi prevedono forme di protezione per la mobilità indotta da calamità naturali, ma le politiche nazionali ed europee di deterrenza ostacolano l'accesso effettivo dei migranti climatici. Le politiche di deterrenza verso la mobilità umana sono destinate ad aumentare con la riforma del Nuovo Patto su migrazione e asilo dell'UE, che estende la procedura di frontiera e consolida il ricorso all'esternalizza-

zione, compromettendo l'accesso alla protezione internazionale. Nel solco delle stesse problematiche, Adele Del Guercio si sofferma sulla tematica delle migrazioni nel contesto del cambiamento climatico e del degrado ambientale. Sul piano giuridico, di particolare rilievo è il caso Teitiota, deciso nel 2020 dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha avuto altresì un impatto sugli ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano. In quest'ultimo si sta diffondendo una sensibilità, sia da parte delle Commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale, sia da parte dei giudici, nei confronti di persone la cui condizione di estrema indigenza nel Paese di origine è collegata anche alle conseguenze di fenomeni ambientali o climatici avversi. Il contributo si chiude richiamando la dimensione politica della tematica considerata, la cui origine è collegata alle relazioni ineguali tra Stati, con quelli economicamente avanzati, unici responsabili del degrado ambientale e del cambiamento climatico, scarsamente impegnati nell'adozione di misure di mitigazione. Inoltre, detti Stati stanno adottando politiche migratorie di chiusura nei confronti dei migranti. Se le crisi meteo-climatiche in atto mettono a repentaglio la vita di migliaia di persone, costrette a lasciare i propri contesti abitativi è anche a causa delle problematiche connesse alla sicurezza alimentare. A tal proposito, Flavia Cuturi e Marzia Mauriello analizzano in che modo le crisi alimentari in relazione ai conflitti e ai mutamenti socioambientali costituiscano un argomento di enorme portata e dalle numerose sfaccettature a seconda dei contesti in cui le crisi si esplicitano. Oggi il tema è affrontato principalmente da un punto di vista interdisciplinare come problema globale; le ragioni delle crisi, di vario tipo e non necessariamente connesse alla scarsità di cibo, sono individuate sia nei modelli storici di tipo socio-economico e politico, che generano all'interno di ciascuno di essi disuguaglianze tanto di reddito come di modalità di circolazione e accesso agli alimenti, sia nei rapporti di forza tra paesi/stati più fiorenti e rispetto ad altri meno ricchi e favoriti dal punto di vista socio-politico ambientale.

Il secondo filone di interventi si è aperto con l'intervento di Alessandra De Chiara che ha problematizzato in che modo la relazione tra impresa e territorio sia centrale nella letteratura manageriale, evidenziando come il territorio, con le sue risorse materiali e immateriali, influenzi l'attrattività e la competitività aziendale. Il territorio è visto non solo come un insieme di risorse naturali, ma anche come un sistema socio-culturale che evolve con le interazioni tra i suoi attori. Le imprese non solo sono influenzate dal territorio ma contribuiscono anche a plasmarlo, creando un vantaggio competitivo sostenibile. Questo legame è particolarmente forte nelle piccole e medie imprese, radicate nel contesto locale da cui traggono risorse uniche. Le crisi territoriali possono compromettere la competitività, ma strategie come la corporate social responsibility possono mitigare gli effetti negativi, migliorando la sostenibilità e l'immagine aziendale. Inoltre, la qualità del contesto socio-culturale è cruciale per la competitività, e l'origine geografica può essere sfruttata per

differenziarsi sui mercati internazionali. Dal punto di vista delle crisi legate alla struttura del credito, Valeria Confortini analizza in che modo la crisi del debitore e il mercato siano collegati dalla necessità di adattare il sistema giuridico per gestire la tutela del credito e la patologia del rapporto obbligatorio. Nel codice civile e nella legge fallimentare del 1942, la soddisfazione dei creditori era affidata al processo di esecuzione forzata, senza spazio per la crisi. Tuttavia, i cambiamenti economici, come l'indebitamento oltre l'impresa e la finanziarizzazione, hanno trasformato le componenti patrimoniali, aprendo la strada alla contrattualizzazione del debito. La legislazione europea ha anticipato l'intervento dalla insolvenza alla crisi, coinvolgendo anche il debitore civile nelle procedure concorsuali. La direttiva Insolvency del 2019 favorisce la ristrutturazione preventiva, rendendo l'impresa contendibile e aprendo al mercato i diritti di credito. Questo ha portato al fenomeno del loan to own, con risvolti giuridici complessi. Il mercato dei crediti deteriorati, alimentato dalla vigilanza prudenziale, solleva il rischio di speculazione e pone in discussione la neutralità della cessione del credito, richiedendo possibili misure correttive. Le norme di mercato delle crisi indicano la necessità di ulteriori ricerche, considerando la specializzazione dei rapporti obbligatori e la buona fede nelle trattative.

Dal punto di vista delle crisi disciplinari, Aurora Savelli analizza la nascita e lo sviluppo della Public History, particolarmente nel contesto italiano, come risposta alla percepita crisi della disciplina storica. La Public History nel Paese sta emergendo come risposta alle sfide che la disciplina storica sta affrontando segnata dalla diminuzione di interesse e rilevanza accademica (si pensi all'abolizione della traccia di storia nell'esame di maturità in Italia nel 2018). L'Associazione Italiana Public History, nata nel 2017, e altri attori stanno lavorando per rendere la storia rilevante e accessibile al pubblico, promuovendo la collaborazione tra storici e comunità locali. Infine, Valeria Saggiomo discute le traiettorie di cambiamento nei paesi partner della cooperazione internazionale, evidenziando l'insufficienza di un approccio positivista lineare. La visione tradizionale della cooperazione allo sviluppo, che presuppone una relazione diretta tra input (progetti) e output (cambiamenti), non riflette la complessità e la non linearità della realtà sociale. Il cambiamento sociale dipende da vari fattori locali, inclusi interessi e passioni degli attori sociali, e può seguire diverse traiettorie, come descritto da Woolcock: lineare, parabola discendente, curva a J e cambiamento improvviso dopo un lungo periodo di stabilità. La cooperazione deve quindi adottare un approccio meno determinista, considerare le crisi come opportunità di innovazione sociale e valutare l'efficacia degli aiuti con maggiore flessibilità temporale.

Denaturalizzare l'emergenza ambientale: riflessioni etiche sulla crisi socio-ecologica

di Viola Carofalo e Delio Salottolo

Parlando dei compiti della filosofia, dell'etica, del pensiero critico, il filosofo tedesco Hartmut Rosa sostiene che questi possano essere paragonati a un uccello a tre teste, o a tre uccelli simili tra loro. Il primo uccello, o la prima testa, è la nittolide di Minerva – di hegeliana memoria – capace di farci riflettere sui discorsi sui quali abbiamo costruito le fondamenta del racconto sull'attualità, mostrarci su quali paradigmi si sia costruito il Moderno e a quale tradizione dobbiamo fare dunque riferimento per comprendere quelli che oggi ci appaiono come posture, movimenti, abitudini di pensiero ormai automatiche e acquisite.

Il secondo è una delle oche del Campidoglio che con il loro starnazzare mettevano in guardia sui pericoli imminenti. Il pensiero filosofico può servire dunque a “individuare e illuminare dei blocchi dello sviluppo e delle patologie prima che si trasformino in un disastro”¹, rimediare alla *desincronizzazione* tra gli effetti dell'attività antropica sul pianeta e la nostra capacità di *pensarli*, e di valutarli, anche eticamente – si tratta della necessità di *estendere* quella “fantasia morale” di cui parlava Anders a metà del secolo passato di fronte alla possibilità dell'estinzione della specie umana a causa della corsa agli armamenti nucleari².

Infine, il terzo è una fenice: che rappresenta la capacità di trovare strade per rinascere, per sopravvivere, necessariamente trasformati, alla crisi.

Attraverso questo triplice sguardo, rivolto al passato, al presente e al futuro (o, per meglio dire, ai futuri possibili), l'etica pubblica può ripensare, anche in relazione alla crisi ecologica, il tema della responsabilità e ridefinire lo spazio e la possibilità stessa dell'intervento dell'essere umano sul mondo. Non è infatti un caso che proprio queste due questioni – responsabilità e possibilità della trasformazione – si pongano al centro del dibattito, complesso e inevitabilmente interdisciplinare che, fin dai primi anni Duemila, ha interrogato le categorie di “Antropocene” e “Capitalocene”.

Come sottolinea Frederick Jameson, uno dei principali ostacoli al superamento di ogni crisi – ambientale, culturale, sociale – poggia, tra le altre cose, sulla “profusione di narrazioni attorno al tema dell'apocalisse, della caduta del

¹ H. Rosa, *Risonanza e vita buona. Educazione e capitalismo accelerato*, Morcelliana, Brescia, 2023, p. 73.

² Cfr. G. Anders, *Dario di Hiroshima e Nagasaki. Un racconto, un testamento intellettuale*, Ghibli, Milano, 2014.

mondo, delle catastrofi ambientali e nucleari"³, narrazioni che rendono il cambiamento sostanzialmente inconcepibile e che rendono impensabile tutto ciò che rimanda a una *totalità*⁴, mostrando ciò che è complesso – multifattoriale, non lineare, non scomponibile in parti chiaramente distinte – semplicemente come impensabile⁵.

Un primo passaggio efficace per operare una trasformazione è dunque, dal punto di vista filosofico, provare a individuare la linea che, partendo dal Moderno, attraversando la contemporaneità, fino ad arrivare ai nostri giorni ha fatto sì che queste idee di intrasformabilità e impensabilità del radicalmente altro – pienamente funzionali alla governamentalità neoliberale fondata sulla ragione strumentale – si sedimentassero, anche contro ogni logica e buon senso: pensare la crisi ecologica semplicemente come ciò che deve essere, senza alternative né spazio di trasformazione, altro non significa, infatti, che pensare la nostra cancellazione dalla faccia della terra. Concepire la crisi come ciò da cui è possibile uscire (e non solo soccombere) passa dunque, viceversa, in primo luogo per un necessario processo di “denaturalizzazione” delle sue cause.

Denaturalizzare l'emergenza climatica non è solo compito dell'etica ambientale *sticto sensu*, ma dell'etica nel suo complesso, implica infatti la necessità di estendere la riflessione sulla relazione umano/natura a quella sul rapporto di dominio sull'Altro (processi di appropriazione, razzializzazione, specismo, sessismo etc.⁶) e dei modi in cui esso si configura e riconfigura nel moderno e nel contemporaneo.

Similmente a quanto affermava Thoreau⁷ a proposito della natura selvaggia, la separazione da quest'Altro che, potenzialmente, ci si oppone, la sua riduzione a sfondo e a semplice cosa, a negativo debole, la reificazione della natura e dell'alterità, comporta un processo di disumanizzazione e di distruzione

³ H. Rosa, *Risonanza e vita buona. Educazione e capitalismo accelerato*, op. cit., p. 78.

⁴ Cfr. F. Jameson, *Postmodernismo ovvero La logica culturale del tardo capitalismo*, Fazi, Roma, 2007. Sull'impensabilità della trasformazione nel contemporaneo non si può che rimandare anche a M. Fisher, *Realismo capitalista*, Nero, Roma 2018.

⁵ Della medesima idea è Jason W. Moore che ricostruisce puntualmente, dal punto di vista storico, la nascita di un certo ambientalismo nei paesi del Nord del mondo, il quale, innestato sulle varie forme che assume il catastrofismo, ha avuto la funzione di rendere incomprensibile la “totalità” rappresentata dalla forma-di-vita del Capitalismo, riproducendo l'ideale della separazione Umano e Natura, fondamentale per la sua ascesa a regime socio-ecologico (cfr. J. W. Moore, *Oltre la giustizia climatica*, ombre corte, Verona, 2024).

⁶ Cfr. N. Fraser, *Capitalismo cannibale*, Laterza, Roma-Bari, 2023.

⁷ Cfr. H. D. Thoreau, *Camminare*, Mondadori, Milano, 2009.

– avrebbe detto Simone Weil di “sradicamento”⁸ – che non investe soltanto chi subisce il dominio, ma anche chi lo sta perpetrando: stiamo continuando a reificare “la natura senza mai percepire come ne abbiamo bisogno per capire noi stessi”⁹.

Così pensare la crisi ecologica come ciò su cui si può – e si deve – intervenire non ci consentirebbe “soltanto” di salvarci dall’estinzione in senso letterale, biologico, ma anche di salvare, di rinnovare la nostra umanità come capacità di avere una relazione col mondo che non sia puramente strumentale e di dominio.

A contribuire a questa impensabilità della trasformazione c’è proprio l’installarsi nella Modernità del concetto e della prassi di “crisi”, la cui funzione disattivante è riscontrabile sia dal punto di vista etico che dal punto di vista politico¹⁰.

Il concetto di “crisi”, proprio perché rappresenta uno dei concetti che maggiormente descrive le condizioni di possibilità dell’esperienza storica e temporale di “noi moderni”, si presenta allo stesso tempo come un concetto di filosofia della storia, che permette di pensare la ciclicità in un tempo progressivo, immunizzando da ogni possibile cambiamento radicale lungo la linea del progresso, e come un concetto politico, che deve essere riempito costantemente di un contenuto ‘di parte’ in quanto in sé è un significante vuoto. Il concetto di “crisi” presenta un livello “descrittivo”, nella misura in cui è concetto d’esperienza, riferito a un “presente” in continua formazione, e a una percezione di un tempo dinamico in accelerazione e trasformazione; ma “crisi” presenta anche un livello “prescrittivo”, in quanto è concetto d’aspettativa che si orienta immediatamente al futuro pre-indirizzato, un futuro che si proietta sul presente e ne orienta, lungo la linea del tempo, quelle che sono considerate le uniche possibilità di azione.

Sia la “descrizione” dello stato presente che la “prescrizione” in vista dell’unico futuro possibile si gioca sempre sul doppio livello semantico che il concetto di ‘crisi’ porta con sé: da un lato la permanenza della dimensione teologica del termine, una crisi è temuta sempre come definitiva, come il secondo avvento, una crisi porta con sé nell’immaginario l’idea apocalittica della fine di tutte le cose; dall’altro la sua rappresentazione ciclica e consustanziale al “progresso”, da guidarsi e gestirsi nella tensione tra innovazione e resilienza.

⁸ Cfr. S. Weil, *La prima radice*, SE, Milano, 2013.

⁹ H. Rosa, *Risonanza e vita buona. Educazione e capitalismo accelerato*, op. cit., p. 69.

¹⁰ In questa parte della riflessione, facciamo riferimento soprattutto all’opera di Koselleck, in particolare la fondamentale raccolta di saggi *Futuro passato*, Marietti, 1820, Genova, 1996 e i due saggi sul concetto di crisi: *Crisi*, in Id., *Il vocabolario della modernità*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 95-109, e *Crisi. Per un lessico della modernità*, ombre corte, Verona, 2012.

Dal punto di vista di una sua operatività all'interno dell'universo simbolico di "noi moderni", l'ipotesi è che il concetto/prassi di "crisi" – come ciò che rappresenta esperienza e aspettativa, la connessione tra passato/presente e futuro, nella Modernità – contribuisca a definire i contorni di una sempre maggiore difficoltà a immaginare la possibilità di un futuro radicalmente altro rispetto alla linea pre-ordinata del presente-futuro, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista etico. L'impossibilità di un'etica e di una giustizia ambientale, che siano anche sociali e intergenerazionali, risulta dalla convergenza di un immaginario che separa Umano e Natura (dunque, anche, Società e Natura, Politica e Scienza) e non può pensare il futuro come una deviazione, evento o rottura, salto.

Per quanto concerne la crisi ecologica, il concetto di "crisi" riesce a tenere insieme due elementi che soltanto superficialmente possono sembrare opposti: da un lato, permette di pensare che essa sia "qualcosa di comunque gestibile", senza mettere in discussione la linea del progresso, la razionalità strumentale, il modo di produzione capitalistico, anzi potenziandoli; dall'altro – e in maniera funzionale per la riproduzione del primo elemento – gioca con l'immaginario di una crisi ecologica come "qualcosa di definitivo", di qui gli atteggiamenti diffusi di apocalisse, catastrofismo, fine di tutte le cose, ma anche fantasie di escapismo e fughe planetarie. Gestione dall'alto e apocalisse rappresentano i fantasmi del nostro tempo, e spesso nutrono l'ambientalismo del Nord.

Entrambi gli elementi funzionali del concetto di "crisi" – così come si installano nell'universo simbolico di "noi moderni" – hanno un impatto sull'agire etico e politico facilmente riscontrabile, atteggiamenti che vanno dall'inazione alla disperazione al godimento nel qui e ora del consumo. Semplicemente questi elementi funzionali "non spingono all'azione organizzativa e trasformativa nel presente".

Come abbiamo visto, dal punto di vista critico, sono due le dinamiche che possono essere richiamate per analizzare la genealogia dell'attuale crisi ecologica. La prima concerne il diffondersi e l'imporsi di una "razionalità strumentale": l'idea che l'agire etico-politico si basi su una razionalità il cui scopo è identificare i mezzi più efficaci ed efficienti per il raggiungimento di un fine che non viene indagato eticamente e che può avere a che fare con la ricerca di più ricchezza e prestigio – il capitalismo rappresenta la più radicale applicazione della "ragione strumentale". La seconda riguarda il diffondersi e l'imporsi del modo di produzione capitalistico: quella forma-di-vita che, sulla base di sfruttamento e appropriazione, ha plasmato il globo a partire dalla divisione tra coloro che posseggono i mezzi di produzione e coloro che posseggono esclusivamente la forza-lavoro – in questo caso, la "ragione strumentale" rappresenta la più radicale applicazione del capitalismo.

Il concetto di "crisi" nell'immaginario etico-politico di "noi moderni", dinanzi a questo quadro critico appena delineato, ha due funzioni: da un lato,

la sempre maggiore difficoltà di una messa in discussione della “ragione strumentale” – l’unica che potrebbe salvarci, secondo il ragionamento *mainstream*¹¹ –, e del modo di produzione capitalistico – l’unico mondo possibile, completamente naturalizzato; dall’altro, la sempre maggiore difficoltà nella trasformazione dell’universo simbolico di riferimento che risulta essere stretto tra due forme di “inazione (o disperazione) simbolica”: lasciar fare al “progresso” o lasciar finire il mondo.

¹¹ Sia dal punto di vista della geoingegneria in vista di una nuova “terraformazione” del pianeta (vedi A. Ghosh, *La maledizione della noce moscata. Parabole per un pianeta in crisi*, Neri Pozza, Vicenza, 2022, dove si spiega perfettamente come i progetti di “terraformazione” siano caratteristici della violenza espropriatrice e sfruttatrice del colonialismo e imperialismo occidentale), sia dal punto di vista della nuova “matematica morale” rappresentata dal “lungotermismo” (vedi, ad esempio, W. MacAskill, *What We Owe The Future*, Basic Books, New York, 2022).

Ritorni del passato: Profezia e fine dei mondi

di Mariassunta Picardi

Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova.
Infatti il cielo e la terra di prima erano scomparsi; neppure
il mare c'era più.
E vidi la Città santa, la nuova Gerusalemme,
discendere dal cielo da presso Dio,
preparata come una sposa adorna per il suo sposo.
E udii dal trono una voce possente che disse:
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini e dimorerà con loro
ed essi saranno suo popolo ed Egli sarà il Dio-con-loro.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi;
non vi sarà più morte né lutto, né grida, né dolore.
Sì, le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco: faccio nuove
tutte le cose».
*Apocalisse 21,1-5*¹

Rivolgimenti straordinari delle società umane come effetto di inesorabili mutamenti climatici e di catastrofi naturali; o, magari, di situazioni pandemiche, come quella di cui siamo stati tristemente protagonisti in tempi recenti; oppure dovuti a crisi religiose o politiche con conseguenti migrazioni forzate, a cui assistiamo continuamente come irresoluti testimoni; o determinati da grandi processi di trasformazione economica, come mostrano la globalizzazione e gli effetti di un “mondo liquido”, così come teorizzato da Zygmunt Bauman², possono favorire la riscoperta di arcani misteri, ridestando antiche visioni escatologiche e apocalittiche sopite nelle profondità dell’immaginario collettivo³.

È possibile dunque che, dinanzi a eventi e a trasformazioni che fanno percepire il momento in cui ci si trova a vivere come un tempo di crisi, si ritorni all’imminenza della fine del tempo, così come evocata dall’*Apocalisse* di Giovanni.

Rappresentazione escatologica, questa, di tradizione ebraico-cristiana, che, oltre ad emergere tra le più antiche narrazioni sul destino ultimo dell’umanità,

¹ Cfr. *La Sacra Bibbia*, Edizione CEI.

² Cfr. Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2008; Id., *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

³ Su questo tema ci si limita a ricordare M. Caffiero e G. Filoramo (a cura di), “La costruzione dell’identità profetica nella storia del profetismo cristiano”, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, Rivista del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, I (2003), pp. 5-160; M. Caffiero, “Pensare la Storia del futuro. Millenarismo, profezia, ritorni del passato in età moderna”, in *Rivista di Storia del Cristianesimo*, XII (2015), pp. 109-126.

costituisce un'eredità comune a tutto il mondo occidentale. È un tema, questo, esplorato anche nell'ambito della ricerca teorico-politica, come testimonia il saggio dal titolo *L'apocalisse diffusa. Millenarismo e globalizzazione*⁴. L'autore, Alberto Cavalli, viene a precisare che “la nostra *Era* risente di ancestrali paure e mai sopiti timori, quali quelli relativi alla fine del mondo”⁵. Cavalli insiste sul carattere paradigmatico dell'apocalisse, e sul ritorno “in particolari momenti storici di passaggio, o di profonda crisi socio-culturale, a un'ermeneutica escatologica e millenaristica”⁶. Insomma, la percezione dello stato di crisi del proprio tempo induce a pensare alla profezia apocalittica. E ciò in vario modo, cioè attribuendo alla narrazione una funzione puramente esemplare o assumendola come autentica profezia. Il più delle volte, l'apocalisse è assunta come immagine simbolica, paradigmatica, dello stato di crisi del presente, paragonato alla situazione catastrofica, alla conflagrazione totale, annunciata dall'Apostolo Giovanni. Ne danno testimonianza i mezzi di comunicazione di massa ogni volta che viene trasmesso il messaggio di una catastrofe imminente, associata alle piccole o grandi tragedie quotidiane. D'altro canto, i cultori delle tradizioni esoteriche e millenaristiche ancora si ritengono depositari, e gelosi custodi, dell'Annuncio della fine dei tempi, di cui essi ritrovano i segni nella profonda corruzione, nell'indicibile sofferenza e nella straordinaria tragicità riscontrate nel tempo in cui si trovano a vivere.

Nella profezia giovannea si è voluta anche vedere un'anticipazione dell'epidemia da Covid-19, e della situazione di crisi conseguita alla pandemia. Sostanzialmente, si è voluto riconoscere nella rappresentazione dei quattro cavalieri dell'*Apocalisse* - specificamente nella complessa simbologia del “Terzo sigillo”, del cavallo nero e del cavaliere che reca una bilancia in mano - l'annuncio della crisi economica a livello globale scaturita dalla pestilenza del nostro tempo⁷.

⁴ A. Cavalli, “L'apocalisse diffusa. Millenarismo e globalizzazione”, in *Teoria politica*, XVI (2000), pp. 49-61.

⁵ A. Cavalli, “L'apocalisse diffusa. Millenarismo e globalizzazione”, *op. cit.*, p. 49.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. *Apocalisse* 6, 1-8: “Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora [si intenda: pestilenza]. Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che gridava: «Vieni». Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada [si intenda: guerra]. Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che gridava: «Vieni». Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì gridare una voce in mezzo alle quattro creature viventi: «Una misura di grano per un danaro e tre misure d'orzo per un danaro! Olio e vino non siano sprecati» [si intenda: carestia]. Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni». Ed ecco,

La profezia giovannea intesa come previsione della fine del tempo umano apre a una riflessione più ampia sull'apocalisse che interessa anche la profezia ermetica, essa pure antichissima. Si tratta, come è noto, della profezia attribuita al sapiente egiziano Ermete Trismegisto, accolta nel corso della storia, al pari dell'Apocalisse di Giovanni, come chiave per assumere che una situazione esistenziale avvertita come fortemente critica costituisca l'annuncio e il preludio della fine del mondo⁸.

La profezia di tradizione ebraico-cristiana e quella ascritta alla rivelazione ermetica presentano tratti comuni; tratti che testimoniano, oltre alla contiguità tra visioni apocalittiche che rispondono a contesti culturali diversi e lontani, la persistenza di elementi peculiari nella rappresentazione dell'apocalisse.

Anzitutto, il passaggio della profezia giovannea riportato in esergo restituisce il senso di una cesura tra il mondo passato e un nuovo inizio ("Sì, le cose di prima sono passate"). L'Apocalisse, così come narrata dall'Apostolo Giovanni, appare come un'esperienza di distruzione e di morte che chiude al passato e apre a una nuova vita: a una rigenerazione, a una palingenesi che si rivela selettiva. L'Apocalisse prelude alla Gerusalemme celeste ("E vidi la Città santa, la nuova Gerusalemme, discendere dal cielo da presso Dio") e al riscatto finale dei soli giusti, definitivamente liberati dal dolore e dall'infelicità della vita mortale ("non vi sarà più morte, né lutto, né grida, né dolore")⁹.

Una stessa dinamica di morte e di rigenerazione (selettiva) si riscontra nell'Apocalisse ermetica, di cui, in prima età moderna, dà testimonianza lo *Spaccio della Bestia Trionfante* (1584) di Giordano Bruno¹⁰. Un'opera di critica anticristiana, ove il Lamento ermetico dà la misura della decadenza del tempo storico, contribuendo alla consapevolezza di un imminente rinnovamento della fede religiosa, della cultura, della società e della realtà politica, di cui Bruno si fa messaggero come divino profeta:

"Ma, oimé, tempo verrà che apparirà l'Egitto in vano essere stato religioso cultore della divinitade [...]. Le tenebre si preponeranno alla luce, la morte

mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Inferno [*si intenda: morte*]. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra". Cfr. <https://www.gazzettadalba.it/2022/03/i-tre-cavalieri-dellapocalisse-e-il-quarto-in-vista> (ultimo accesso giugno 2024).

⁸ Su questi temi ci si limita a ricordare C. Moreschini, *Storia dell'ermetismo cristiano*, Brescia, Morcelliana, 2000; I. Parri, *La via filosofica di Ermete: studio sull'Asclepius*, Firenze, Polistampa, 2005. Sulla figura di Ermete si veda A. Sannino, "I ritratti legendari di Ermete Trismegisto", in *Micrologus*, XXI (2013), pp. 165-191.

⁹ Cfr. *Apocalisse* 21,1-5.

¹⁰ Cfr. G. Bruno, *Spaccio della Bestia Trionfante*, introduzione e commento di M. Ciliberto, Milano, Rizzoli, 1985.

sarà giudicata più utile che la vita, nessuno alzerà gli occhi al cielo, il religioso sarà stimato insano, l'empio sarà giudicato prudente, il furioso forte, il pessimo buono [...] Soli angeli perniciosi rimarranno, li quali meschiati con gli uomini forzaranno gli miseri all'audacia di ogni male, come fusse giustizia, donando materia a guerre, a frode e a tutte altre cose contrarie all'anima e giustizia naturale [...]. Ma dopo che saranno accadute queste cose allora il signore e padre Dio, governor del mondo [...] per diluvio d'acqua o di fuoco, di morbi o di pestilenze, o altri ministri della sua giustizia misericordiosa, senza dubbio donarà fine a cotal macchia richiamando il mondo all'antico volto"¹¹.

Non diversamente dalla profezia giovannea, nel Lamento ermetico si ravvisa "l'impero del male" ("Le tenebre si preponeranno alla luce"), la distruzione del vecchio mondo ("per diluvio d'acqua o di fuoco, di morbi o di pestilenze, o altri ministri della sua giustizia misericordiosa, senza dubbio donarà fine a cotal macchia") e una palingenesi da cui procederà un nuovo inizio¹². Ma, per Bruno, e qui sta la novità della sua proposta peculiare di interpretazione dell'apocalisse, la morte del vecchio mondo non costituisce una chiusura definitiva con il passato. L'apocalisse non è un punto di rottura tra il passato e il futuro perché la realtà non ha un limite temporale assoluto. Ogni nuovo inizio è un ritorno del passato e una ripresa dell'ordine armonico della situazione che ha preceduto la fase critica del tempo, secondo una dinamica di eterno ritorno quale *lex universalis*.

Voci apocalittiche si assopiscono gradualmente fra il Settecento e l'Ottocento con il trionfo illuministico della ragione e con il clima ottimistico conseguente alla cultura positivista. Esse riemergono con l'avvicinarsi rapido e inesorabile degli eventi tragici del "Secolo breve"¹³. Eventi epocali da cui sono conseguite le grandi trasformazioni del nostro tempo - la globalizzazione, le società aperte, "la terrificante esperienza, come sostiene Bauman, di una popolazione eteronoma, sventurata e vulnerabile"¹⁴ - che hanno risuscitato e dato corpo "al demone più sinistro" dell'umanità: la paura di un annientamento totale, definitivo, irreversibile. Minacciosa e terrificante la profezia dell'Apocalisse ancora pervade l'immaginario collettivo, attestandosi nell'insicurezza del presente come fatale previsione, che non trova conforto nell'idea dell'eterno ritorno, di un mondo che muore: un mondo che scivola lentamente nel nulla, senza possibilità di un nuovo inizio e di una futura felicità.

¹¹ *Ivi*, pp. 269-272.

¹² *Ibidem*.

¹³ Cfr. E. J. Hobsbawm, *Il Secolo Breve. 1914-1991*, tr. it. B. Lotti, Milano, Rizzoli, 2014 (ed. or. 1994).

¹⁴ Z. Bauman, *Paura liquida*, op. cit., p. 4.

Crisi climatica e mobilità umana: quali risposte nell'ordinamento italiano?

di Anna Liguori

1. Introduzione*

La crisi in atto collegata ai cambiamenti climatici, che si manifesta sia con eventi cd. a insorgenza rapida (come incendi, cicloni e inondazioni) sia con fenomeni a insorgenza lenta (come l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione, la salinizzazione delle acque etc.), contribuendo all'aumento di conflitti, malattie e impoverimento, influisce significativamente anche sulla mobilità umana, come sottolineato in numerosi rapporti internazionali ed in particolare dallo *Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, Ian Fry, nel suo rapporto del 18 aprile 2023 *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change*¹.

La migrazione è infatti una delle principali risposte a tali eventi, soprattutto qualora altre strategie di adattamento e mitigazione risultino inadeguate o inesistenti. L'entità del fenomeno delle migrazioni collegate al cambiamento climatico è ancora incerta, anche perché vi possono essere combinazioni di fattori diversi, economici, sociali e politici a incidere sullo spostamento. Gli eventi legati al clima possono essere infatti solo uno dei *push-factors* che innescano movimenti di popolazioni²: come sottolineato nel 2011 dal Presidente della *Nansen Conference on Climate Change and Displacement*, il cambiamento climatico agisce per lo più “as an impact multiplier and accelerator to other drivers of human mobility”³. In ogni caso, è difficile mettere in

* Il presente lavoro è ampiamente ispirato, con aggiornamenti, al contributo della stessa autrice su “L’apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici”, in F. Amato, V. Carofalo, A. Del Guercio, A. Fazzini, V. Grado, E. Imparato, A. Liguori (eds), *Migrazioni e diritti al tempo dell’antropocene*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pubblicato nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Napoli L’Orientale “Antropocene/Capitalocene e migrazioni internazionali”.

¹ Doc. A/HRC/53/34.

² W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection United Nation High Commissioner for Refugees, UNHCR, 2012, p. 7.

³ The Nansen Conference: Climate Change and Displacement in the 21st Century, Oslo, 5-7 June 2011, Chairperson’s Summary, par. 5. Cfr. sul punto anche J. McAdam, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012; M. Scott,

dubbio le molteplici sfide che tali persone (che indicheremo con il termine di “migranti climatici e/o ambientali”⁴) devono affrontare: oltre alle difficoltà legate all’abbandono delle proprie case e dei propri beni, e alla necessità di trovare riparo e accoglienza in condizioni rispettose dei propri diritti umani, si aggiungono innumerevoli ostacoli per un’efficace protezione internazionale, a causa di un incerto quadro normativo internazionale. Nel momento in cui si scrive manca uno strumento *ad hoc* dedicato specificatamente alle migrazioni indotte da disastri ambientali e/o cambiamento climatico: nessuna delle proposte avanzate finora (convenzione ad hoc, protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico o protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra)⁵ è stata infatti adottata e pertanto il quadro normativo applicabile va ricostruito attraverso l’esame complessivo di un ampio spettro di strumenti che si integrano e si completano a vicenda, che riguardano sia il diritto internazionale dell’ambiente e del clima, sia la normativa applicabile in materia di asilo e immigrazione, sia il regime internazionale dei

Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention, Cambridge, Cambridge University Press, 2020; A. Del Guercio, “Una Governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del comitato per i diritti umani”, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna Online*, 2022, p. 336.

⁴ L’espressione “rifugiati ambientali”, ampiamente utilizzata dai mass media e dalla società civile, è stata respinta sia dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cfr. UNHCR, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: A UNHCR Perspective*, 14 agosto 2009, p. 8), sia dall’Organizzazione mondiale delle migrazioni, che utilizza invece sia l’espressione “migranti ambientali” (<https://environmentalmigration.iom.int/>), sia “migranti climatici” (cfr. ad esempio dichiarazione del 27 gennaio 2023, *Greta Thunberg and IOM DG António Vitorino Call for Urgent Action to Address Climate Migration*, reperibile al link <https://environmentalmigration.iom.int/news/greta-thunberg-and-iom-dg-antonio-vitorino-call-urgent-action-address-climate-migration>). In dottrina cfr., *ex multis*, S. Atapattu, “Climate Refugees and the Role of International Law”, 12 settembre 2018, reperibile all’indirizzo <https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/climate-refugees-and-the-role-of-international-law>; S. Behrman, A. Kent (eds), ‘Climate Refugees’. *Beyond the Legal Impasse?*, London, Routledge, 2018; E. Fornalé, “A l’envers: Setting the stage for a protective environment to deal with ‘climate refugees’ in Europe”, in *European Journal of Migration and Law*, 2020, pp. 518 ss.; B. Mayer, F. Crépeau (eds), *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgan Publishing, 2017.

⁵ Cfr. sul punto la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite UN General Assembly *Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change*, A/73/L.105, 2019, §10. Sulle varie proposte cfr. A. Kent, S. Behrman, *Facilitating the Resettlement and Rights of Climate Refugees*, Abingdon/New York, Routledge, 2018, p. 9 ss. Per una critica alla proposta di uno strumento a carattere universale cfr. J. McAdam, “Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer”, in *International Journal of Refugee Law*, 2011.

diritti umani, che è stato oggetto di numerosi rapporti e studi, cui si rinvia per approfondimento⁶. Il tema delle migrazioni di origine climatica è stato inoltre esplicitamente menzionato anche in molti casi di contenzioso climatico, e cioè in molti dei ricorsi riguardanti violazioni di diritti umani come conseguenza del cambiamento climatico⁷, presentati davanti ad organi internazionali, come ad esempio la Corte di giustizia dell'Unione europea⁸ e il Comitato dei diritti del fanciullo⁹, sia innanzi a corti domestiche, come ad esempio la corte suprema del Pakistan¹⁰ e la corte federale di Vancouver¹¹. Dinanzi ai tribunali nazionali sono stati presentati anche ricorsi volti direttamente alla protezione di migranti climatici/ambientali, con esiti talvolta molto interessanti¹²: a tal

⁶ Cfr., *ex multis*, F. Biermann e I. Boas, "Towards a global governance system to protect climate migrants: taking stock", in *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, B. Mayer e F. Crépeau eds, Cheltenham, Northampton, Edward Elgan Publishing, 2017, p. 405 ss.; A. Del Guercio, "Una Governance integrale", *op. cit.*

⁷ Sul ricco e variegato contenzioso climatico in corso, che non riguarda direttamente le migrazioni ambientali cfr.: J. Setzer, C. Higham, *Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, reperibile all'indirizzo <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2023-snapshot/>. Sul contributo che tale contenzioso potrebbe offrire anche in materia di protezione di migranti climatici cfr. M. Pontecorvo, "La tutela internazionale dei "migranti climatici" tra (persistenti) limiti normativi e (recenti) prospettive giurisprudenziali", in *Migrazioni internazionali, questioni giuridiche aperte*, a cura di A. Di Stasi, I. Caracciolo, P. Gargiulo, G. Cellamare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p.325 ss.

⁸ Armando Ferrão Carvalho and others vs The European Parliament and Council, ricorso del 24 maggio 2018.

⁹ Communication to the Committee on the Rights of the Child, in the case of Chiara Sacchi et al vs Argentina et al, 23 settembre 2019, reperibile all'indirizzo <https://childrensvclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentina-et-al.pdf>, pp. 2, 6, 21, and 43.

¹⁰ Supreme Court of Pakistan, Ali v. Federation of Pakistan, petizione di aprile 2016, reperibile all'indirizzo https://climate-laws.org/cclow/geographies/pakistan/litigation_cases/ali-v-federation-of-pakistan-supreme-court-of-pakistan-2016.

¹¹ Federal Court of Vancouver, La Rose v. Her Majesty the Queen, ricorso del 25 ottobre 2019, reperibile online al sito http://climate-laws.org/cclow/geographies/canada/litigation_cases/la-rose-v-her-majesty-the-queen, paras 75-77, 232 e).

¹² Per una panoramica sulle forme di protezioni nazionali in Europa cfr. European Migration Network, "Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway: EMN Synthesis Report for the EMN Study 2019", reperibile al link: www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/studiesreports/emn_synthesis_report_nat_prot_statuses_final.pdf.

riguardo, il presente contributo, dopo una breve disamina di alcuni recenti sviluppi a livello internazionale, intende soffermarsi specificamente sul caso italiano, sia perché prevede espressamente nella propria legislazione alcune forme di protezione applicabili a situazioni di mobilità indotte da calamità o disastri naturali, sia perché negli ultimi anni sono state adottate alcune decisioni giudiziarie degne di nota.

2. Alcune osservazioni sugli sviluppi più recenti a livello internazionale

Come anticipato, in mancanza di una convenzione *ad hoc* dedicata specificatamente alle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici, interrogarsi sulle prospettive di tutela per i migranti climatici nell'ambito del diritto internazionale, richiederebbe una complessa analisi di molteplici strumenti, relativi al diritto internazionale del clima, al regime dei diritti umani e al diritto internazionale ed europeo in materia di asilo e immigrazione, che esula dall'oggetto del presente contributo, riguardando quest'ultimo piuttosto la risposta dell'ordinamento italiano. Ci sembra tuttavia opportuno preliminarmente soffermarci, anche se sinteticamente, su alcuni recenti sviluppi nell'ambito del diritto internazionale, perché ripresi (e in alcuni casi ulteriormente sviluppati) nell'ordinamento italiano: ci riferiamo, da un lato, alle Linee guida dell'UNHCR del 2020 (*UNHCR Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*), che offrono interessanti spunti per applicare la Convenzione di Ginevra anche in riferimento ai movimenti di persone indotte dai cambiamenti climatici; dall'altro, all'importante decisione del Comitato dei diritti dell'uomo nel caso *Teitiota*, nella quale per la prima volta è stata prospettata la possibilità di invocare il principio di *non refoulement* in relazione a migranti climatici.

2.1 L'applicabilità della Convenzione di Ginevra alla luce delle Linee Guide dell'UNHCR del 2020.

In base alla Convenzione di Ginevra del 1951, per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario soddisfare alcuni requisiti di eleggibilità

In dottrina cfr. C. Scissa, "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 296 ss.; F. Negozio, F. Rondine, "Analysing National Responses to Environmental and Climate Related Displacement: A Comparative Assessment of Italian and French Legal Frameworks", in *Quarterly on Refugee Problems*, 2022, p. 53 ss.; C. Scissa, "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 296 ss.; M. Ammer, M. Mayrhofer, M. Scott, *Disaster-related displacement into Europe: judicial practice in Austria and Sweden*, Ludwig Boltzman Institute and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, April 2022, reperibile all'indirizzo <https://rwi.lu.se>, pp. 13-17.

e, cioè, che siano riscontrati: 1) un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione pubblica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale; 2) l'allontanamento dal Paese di origine; 3) la mancanza di protezione da parte del Paese di origine. Alla luce di ciò, potrebbe essere difficile far rientrare le domande di protezione dei migranti climatici nel quadro generale offerto dalla Convenzione di Ginevra¹³. Come osservato¹⁴, l'impatto dei cambiamenti climatici “will generally not satisfy the meaning of ‘persecution’ because of the need for human ‘agency’, and a further challenge will be identifying a ‘persecutor’”. Infatti, qualora si sostenesse che il ‘soggetto persecutore’ è la comunità internazionale (e gli Stati industrializzati in particolare), ciò porterebbe ad un paradosso perché è probabile che siano proprio gli Stati industrializzati i Paesi presso i quali le persone che fuggono dalle conseguenze dei cambiamenti climatici cercano rifugio: ciò però rappresenta un'inversione del paradigma tradizionale dei rifugiati perché ci sarebbe coincidenza tra lo Stato persecutore e lo Stato di accoglienza¹⁵.

Inoltre, se anche l'impatto del cambiamento climatico fosse ritenuto idoneo a configurare una persecuzione, sarebbe difficile dimostrare un collegamento con uno dei motivi di persecuzione previsti dall'art. 1 lett. A). Se è vero che la nozione di “appartenenza ad un gruppo sociale” è stata nel tempo interpretata estensivamente per includere un insieme di persone percepito come gruppo dalla società di

¹³ Cfr. sul punto G. Goodwin-Gill, J. McAdam (eds), *The Refugee in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007; J. McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR, 2011. In dottrina è stato anche suggerito di aggiungere espressamente il motivo di persecuzione per motivi ambientali (vedi J.B. Cooper, “Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition”, in *New York University Environmental Law Journal*, 1998, p. 480; G. Kibreab, “Climate Change and Human Migration: A Tenuous Relationship?”, in *Fordham Environmental Law Review*, 2010, p. 357). Sul punto cfr. però la posizione dell'UNHCR (A. Guterres, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: a UNHCR perspective*, UNHCR, 2008, p. 7), nonché C. Cournil, “The inadequacy of international refugee law in response to environmental migration”, in *Research Handbook, op. cit.*, pp. 100-101.

¹⁴ J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, in *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, C. Costello, M. Foster, J. McAdam eds, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 836. Cfr. anche G. Goodwin-Gill, J. McAdam (eds), *The Refugee in International Law, op. cit.*, p. 355; J. McAdam, *Climate Change, forced Migration, and International Law, op. cit.*, p. 45; W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change, op. cit.*, p. 31; F. Zorzi Giustiniani, “Temporary protection after disaster: international, regional and national approach”, in *Routledge Handbook of Human Rights and Disasters*, F. Zorzi Giustiniani, E. Sommaro, G. Bartolini, F. Casolari eds, London, Routledge, 2018, p. 329 ss.

¹⁵ J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, *op. cit.*, p. 836.

appartenenza sulla base di caratteristiche comuni che sono da considerarsi innate, immutabili o fondamentali alla propria identità¹⁶, “l'elemento innato e irrinunciabile non può essere ravvisato nel subire gli effetti del cambiamento climatico”¹⁷.

Tuttavia, “refugee law should not automatically be dismissed when climate change or disasters play a role”¹⁸. Preziose indicazioni a tal fine sono previste proprio nel summenzionato documento adottato dall'UNHCR¹⁹ nel 2020. Le calamità naturali potrebbero infatti rinforzare ulteriormente le istanze sottese ad una domanda di protezione internazionale o facilitare la comparsa di situazioni di persecuzione e di marginalizzazione di certi individui (o gruppi) o anche esporre le persone a rischio di sfruttamento lavorativo a tratta²⁰. Per l'UNHCR, infatti, non bisogna concentrarsi unicamente sul cambiamento climatico o sui disastri naturali, bensì è necessario analizzare in che modo il cambiamento climatico interagisce con altri elementi politici e sociali, per riuscire a identificare una “persecuzione” ai sensi dell'art. 1, lett. a, par. 1 della Convenzione. Pertanto, lo status di rifugiato potrà essere riconosciuto, oltre che nei casi in cui gli effetti negativi dei cambiamenti climatici o dei disastri conducano a conflitti e violenze²¹, anche qualora il cambiamento climatico abbia aggravato un atto di persecuzione già esistente prima dell'episodio calamitoso, in particolare laddove le vittime della persecuzione appartengano a categorie vulnerabili (donne, bambini, anziani, persone con disabilità, minoranze, popoli indigeni e abitanti delle zone rurali che basano la propria sussistenza sulle risorse naturali)²² o laddove, dopo un disastro naturale, alcune popolazioni vengano escluse dagli aiuti, e subiscano quindi in maniera sproporzionata e discriminatoria gli effetti del cambiamento clima-

¹⁶ Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection: Membership of a Particular Group within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention*, doc. HCR/GIP/02/02 del 7 maggio 2002, par. 11.

¹⁷ A. Del Guercio, “Una Governance integrata”, *op. cit.*, p. 362. Cfr. sul punto G. Goodwin-Gill, J. McAdam, *The Refugee in International Law*, *op. cit.*, p. 644.

¹⁸ J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, *op. cit.*, p. 835.

¹⁹ UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020 (su questo documento cfr. V. Basile, “UNHCR Guidelines on granting refugee status to those fleeing the consequences of climate change”, in *Essays on Migration and Asylum*, A. Nikodinovska Krstevska, O. Koshevaliska, E. Maksimova eds, Faculty of Law, University Goce Delčev - Štip, 2022, pp. 73-84).

²⁰ UNHCR, *Legal considerations*, *op. cit.*, p. 2.

²¹ Ivi, par. 11. Più in generale, sui rapporti tra status di rifugiato e conflitti cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12.

²² UNHCR, *Legal considerations*, *op. cit.*, p. 5.

tico²³. Particolarmente interessante anche l'ipotesi in cui "a government does not establish appropriate measures for preventing disasters whereby a particular population is disproportionately affected", che contempla esplicitamente anche le condotte omissive degli Stati²⁴. Per concludere, ciò che conta in tutte queste ipotesi, è che "the act or the omission by the government (or non-State actor) – rather than the disaster itself – would give rise to the well-founded reason of persecution (for a Convention reason) and lack of State protection"²⁵.

2.2 La decisione del Comitato ONU sui diritti umani nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*

Con la decisione nel caso *Teitiota*²⁶, il Comitato ONU è stato il primo organo internazionale ad affermare l'applicabilità del principio di *non refoulement*

²³ *Ibidem*.

²⁴ Su questo punto cfr. V. Basile, "UNHCR Guidelines", *op. cit.*, p. 80, per il quale inoltre "by virtue of the precautionary principle (enshrined in art. 3, par. 3 of the UNFCCC) and what is suggested by the UNHCR guidelines, international protection could also be granted to those who risk suffering harm from a slow onset natural event. If, in fact, the omissive conduct of a State, which facilitates the occurrence of a sudden environmental catastrophe (sudden onset event), can constitute a form of persecution, the same should apply to a slow onset event. Think, for example, of the hypothesis in which a certain omissive conduct of a State, in the long term, produces a drought phenomenon only in a certain area of its territory, creating an unbearable prejudice against a certain part of the population".

²⁵ J. McAdam, "Displacement in the Context of Climate Change and Disaster", *op. cit.*, p. 836.

²⁶ UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, 7 January 2020, CCPR/C/127/D/2728/2016, sulla quale cfr. *ex multis* J.H. Sendut, "Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law", in *EJIL:Talk!*, 6 Febbraio 2020; G. Reeh, "Climate Change in the Human Rights Committee", in *EJIL:Talk!*, 18 febbraio 2020; F. Maletto, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, "SidiBlog", 23 marzo 2020; G. Citroni, "Human Rights Committee's decision on the case *Ioane Teitiota v. New Zealand*: Landmark or will-o'-the-wisp for climate refugees?", in *QIL-Questions of International Law*, 2020, p. 1; V. Rive, "Is an Enhanced Non-refoulement Regime under the ICCPR the Answer to Climate Change related Human Mobility Challenges in the Pacific? Reflections on *Teitiota v. New Zealand* in the Human Rights Committee", in *QIL- Questions of International Law*, 2020, p. 7; S. Behrman and A. Kent, "The *Teitiota* Case and the Limitations of the Human Rights Framework", in *QIL-Questions of International Law*, 2020, p. 25 ss.; A. Brambilla, M. Castiglione, "Migranti ambientali e divieto di respingimento", in *Questione Giustizia*, Febbraio 2020; F. Mussi, "Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*", in *Rivista di diritto internazionale*, 2020, p. 827 ss.; M. Ferrara, "Looking Behind *Teitiota v. New Zealand* Case: Further Alternatives of Safeguard For "Climate Change Refugees" Under the ICCPR and the ECHR?", in *Migration and Asylum Policies Systems. Challenges and Perspectives*, G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Liguori eds, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 291.

*ment*²⁷ ad ipotesi in cui il rischio di violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (in caso di respingimento, espulsione etc.) sia conseguenza del degrado ambientale o del cambiamento climatico – laddove gli Stati non adempiano agli obblighi positivi di *due diligence* inerenti agli articoli 6 e 7 del Patto.

Il caso riguarda il sig. Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati: trasferitosi in Nuova Zelanda, era stato raggiunto da un ordine di espulsione al quale aveva provato ad opporsi chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato alle autorità neozelandesi a causa delle condizioni invivibili nel suo paese d'origine dovute agli effetti del cambiamento climatico. In seguito al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, e al conseguente rimpatrio, si è rivolto al Comitato per i diritti umani, invocando la violazione dell'art. 6 del Patto ONU sui diritti civili e politici, poiché l'innalzamento del livello del mare a Kiribati aveva provocato scarsità di terre abitabili (che a sua volta è all'origine di violenti conflitti territoriali) e degrado ambientale (compresa la salinizzazione delle falde di acqua dolce)²⁸. La repubblica di Kiribati fa parte, infatti, di quel gruppo di isole del Pacifico che risentono in maniera significativa del cambiamento climatico, sia a causa di fenomeni a breve insorgenza (inondazioni), sia a lunga insorgenza (erosione delle coste, salinizzazione dell'acqua con conseguente scarsità di acqua potabile e di terreni fertili, nonché aumento di malattie, soprattutto per le persone più vulnerabili) e che nel corso dei prossimi quindici anni potrebbero essere completamente sommerse.

Nella decisione del 7 gennaio 2020, il Comitato, anche se nel merito non ha riscontrato nessuna violazione, ha tuttavia per la prima volta esplicitamente affermato che

without robust national and international efforts, the effects of climate change in receiving states may expose individuals to a violation of their rights under article 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering the *non-refoulement* obligations of sending States. Furthermore, given that the risk of an entire country becoming submerged under water is such an extreme risk, the conditions of life in such a country may become incompatible with the right to life with dignity before the risk is realized²⁹.

²⁷ Il principio di non-refoulement comporta l'obbligo di non espellere, respingere, allontanare una persona, qualunque sia il suo status, quando vi sono seri motivi per credere che potrebbe essere soggetto nel paese di destinazione a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

²⁸ *Teitiota v. New Zealand*, par. 3.

²⁹ Ivi, par. 9.11. Corsivo aggiunto

Il Comitato giunge a tale innovativa conclusione richiamando l'interpretazione estensiva del diritto alla vita adottata nel Commento generale n. 36³⁰, nel quale aveva affermato che il diritto alla vita include anche il diritto degli individui ad una vita dignitosa e ad essere liberi da atti od omissioni che potrebbero causare una morte innaturale e prematura³¹. Il Comitato ricorda inoltre che l'obbligo degli Stati di rispettare e garantire il diritto alla vita si estende a "reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life"³², che "states parties may be in violation of article 6 of the Covenant even if such threats and situations do not result in the loss of life" e che "environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life"³³.

Come osservato, tale interpretazione estensiva consente almeno in parte di superare la tradizionale posizione del Comitato in base alla quale la minaccia alla vita ai sensi dell'art. 6 debba essere *real, personal and imminent*³⁴, e affermare invece che la lesione del diritto di cui all'art. 6 possa verificarsi anche prima che il rischio per la vita si realizzi o diventi "imminente"³⁵, se la minaccia è incompatibile con la possibilità di vivere una vita dignitosa.

Per quanto riguarda invece l'esame del merito, secondo il Comitato il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare di essere esposto ad un rischio reale, personale e ragionevolmente prevedibile per la vita, in quanto le misure adottate dal Governo di Kiribati per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sono adeguate e il periodo di tempo compreso tra 10 e 15 anni (tempo stimato prima che l'isola sia sommersa a causa dell'innalzamento dei mari) potrebbe consentire alla Repubblica di Kiribati, con l'assistenza della comunità internazionale, di adottare misure efficaci per proteggere e, se necessario, ricollocare altrove la popolazione.

³⁰ General Comment No. 36 (CCPR/C/GC/36).

³¹ Cfr. par. 9.4 della decisione Teitiota (che richiama il par. 3) e la decisione nel caso *Portillo Cáceres et al. v. Paraguay* (CCPR/C/126/D/2751/2016), par. 7.3

³² Richiamando a tal fine il summenzionato caso *Portillo Cáceres* (par. 7.5), nonché il caso *Toussaint v. Canada* (CCPR/C/123/D/2348/2014), par. 11.3.

³³ General Comment n. 36 par. 62.

³⁴ Cfr. A. Fazzini, "Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy", in *Maps National and Supranational Regimes: the General Framework and the Way Forward*, G. Cataldi, P. Hilpold eds, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, p. 189 ss.; A. Brambilla, M. Castiglione, "Migranti ambientali e divieto di respingimento", in *Questione Giustizia*, 2020.

³⁵ Sul concetto di imminenza cfr. A. Anderson, M. Foster, H. Lambert, J. McAdam, "Imminence in Refugee and Human Rights Law: A Misplaced Notion for International Protection", in *International and Comparative Law Quarterly*, 2019, p. 111 ss.

Tra i vari aspetti critici sollevati sia nelle opinioni dissenzienti dei giudici Sancin e Muhumuza³⁶ sia in dottrina³⁷, ci preme in questa sede soffermarci in particolare sull'affermazione del Comitato secondo cui il rischio non possa derivare dalle sole condizioni generali dello Stato ospitante, “except in the most extreme cases” e cioè “where there is a real risk of harm simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return, or where the individual in question is in a particularly vulnerable situation”: anche a voler accogliere un'interpretazione così restrittiva, ci sembra che nel caso di specie il Comitato avrebbe potuto riscontrare l'esistenza di vulnerabilità dovuta alla presenza nel nucleo familiare di figli minori: è stato infatti ampiamente dimostrato come il degrado ambientale e il cambiamento climatico non incidano in egual misura su tutti gli abitanti di uno Stato, bensì con intensità diversa in virtù di vulnerabilità già presenti³⁸. Inoltre, come osservato dal giudice Muhumuza, sarebbe controintuitivo attendere che i decessi siano molto frequenti e consistenti per considerare soddisfatta la soglia di rischio. In effetti, come osservato³⁹, “the need to prove the *personal nature* of the risk is difficult to reconcile with the effects of climate change, which generally affect all or a large part of the population and this is indeed one of the main problems in assessing cases of this type”. In relazione alla questione della natura personale del rischio, tuttavia, è opportuno richiamare l'apporto della giurisprudenza italiana, in particolare dell'ordinanza della Corte di Cassazione italiana n. 5022/2021⁴⁰, la quale, pur richiamandosi esplicitamente alla decisione *Teitiota*, adotta una maggiore flessibilità nella valutazione del rischio, con conseguente affievolimento dell'onere probatorio, come esamineremo nel prossimo paragrafo.

³⁶ Cfr. sul punto anche G. Cataldi, “Human Rights of People Living in States Threatened by Climate Change”, in *QIL-Questions of International Law*, 2022, p. 63.

³⁷ J. Mc Adam, “Current Developments - Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-Refoulement”, in *American Journal of International Law*, 2020, p. 708-725, p. 714.

³⁸ IDMC, *Addressing Internal Displacement in The Context of Climate Change*, 2017., pp. 17-18.

³⁹ A. Fazzini, “Recent developments”, *op. cit.*; cfr anche S. Behrman, A. Kent, “The Teitiota”, *op. cit.*

⁴⁰ Su questa decisione cfr. A. Del Guercio, “Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021; A. Ciervo, “Verso il riconoscimento dei ‘rifugiati ambientali’? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione”, in *ADiM Blog*, maggio 2021; F. Perrini, “Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione”, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, p. 349 ss.; F. Vona, “Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy? Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione”, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2021, p. 146 ss.

3. La tutela offerta ai migranti climatici nell'ordinamento italiano

L'ordinamento giuridico italiano, oltre ad aver recentemente introdotto un'importante modifica all'art. 9 della Costituzione (il cui par. 3, aggiornato ai sensi della legge costituzionale n. 1/2022, dichiara che la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”)⁴¹, prevede espressamente molteplici forme di protezione per i cosiddetti migranti ambientali. Tra queste, ad esempio, la possibilità di concedere misure di protezione temporanea, di natura collettiva, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) “per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, *disastri naturali* o altri eventi di particolare gravità”. È inoltre prevista la possibilità di rilasciare un permesso per calamità, che è stato tuttavia oggetto di un altalenante intervento del legislatore. Nel 2018, infatti, il cd. “decreto sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 aveva apportato una discutibile ed ampiamente criticata riforma, in quanto aveva abolito la cd. protezione umanitaria⁴², nonostante fosse considerata un istituto di importanza fondamentale per la tutela di situazioni non rientranti né nella definizione di rifugiato né di beneficiario di protezione sussidiaria. La protezione umanitaria era stata infatti sostituita con forme di permessi speciali fortemente tipizzati e non idonei a ricomprendere tutte le fattispecie ricoperte dalla protezione umanitaria, prevedendo altresì la possibilità di concedere un permesso di soggiorno allo straniero impossibilitato a rientrare in un Paese colpito da una situazione “di *contingente ed eccezionale* calamità”. Successivamente il cd. “decreto Lamorgese” (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 173), ha ripristinato, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, una forma di protezione, denominata “protezione speciale”⁴³, molto simile alla summenzionata “protezione umanitaria”, ed ha ampliato la fattispecie del cd. “permesso per calamità”, ammettendolo in tutti i casi di “grave situazione di calamità”. Nel 2023, tuttavia, con d.l. n. 20 del 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023, il legislatore, oltre

⁴¹ Tra i primi commenti: M. D'Amico, Una riforma costituzionale importante, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2022, p. 3. Come osservato da C. Scissa (“An innovative analysis of Italy's protection against disaster displacement: Numbers and profiles of the beneficiaries”, in *Refugee Law Initiative Blog*, 5 May 2023), “as the new principle applies in the interest of present and future generations, it might have an indirect effect on strengthening current provisions protecting people who are displaced in the context of disasters”.

⁴² Cfr. N. Morandi, “Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018”, in *Diritti oltre frontiera*, p. 191.

⁴³ Cfr. sul punto *ex multis* A. De Petris, “Il Decreto Immigrazione e Sicurezza: luci e ombre per il nuovo sistema di accoglienza e integrazione”, in *ADIM blog*, ottobre 2020.

ad intervenire in maniera restrittiva su numerose altre situazioni giuridiche soggettive di migranti e persone bisognose di protezione internazionale⁴⁴, ha nuovamente modificato la disciplina del permesso per calamità, che non ha più come presupposto una situazione “grave”, bensì “contingente ed eccezionale”, è rinnovabile solo per un ulteriore periodo di sei mesi e non può essere convertito alla scadenza in permesso di lavoro.

Ciò che preme qui sottolineare, tuttavia, è che nella prassi, sia anteriore sia coeva all'introduzione del cd. “permesso per calamità”, le Commissioni territoriali, incaricate di esaminare le domande di protezione internazionale, hanno mostrato una tendenza ad includere i casi di vulnerabilità legati a ragioni ambientali e climatiche nell'ambito di applicazione della protezione umanitaria (ora “protezione speciale”), disciplinata dall'art. 5, comma 6, del TUI, che non consente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno se sussistono “gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. In effetti, già a partire dal 2015, la Commissione nazionale asilo⁴⁵, nel fornire indicazioni alle Commissioni Territoriali sui requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, aveva chiarito che tale forma di protezione potesse essere concessa anche per “gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza” e conseguentemente sia le Commissioni territoriali sia i tribunali avevano mostrato una crescente tendenza verso il riconoscimento dei fattori ambientali e climatici come elementi da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria⁴⁶. In proposito, giova ricordare la sentenza n. 4555/2018, in cui la Suprema Corte ha affermato che la mancanza delle condizioni minime per condurre una vita dignitosa può essere riscontrata anche in presenza di “una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche (...) da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccity, carestie, situazioni di povertà inemendabili)”; l'ordinanza n. 7832/2019, nella quale la Corte fa esplicito riferimento alla disastrosa situa-

⁴⁴ Per alcuni primi commenti critici su tale normativa cfr. N. Zorzella, “L'inammissibile fretta e furia del legislatore sulla protezione speciale. Prime considerazioni”, in *Questione giustizia*, 4 aprile 2023; R. Cherchi, “Il “decreto Cutro” tra domanda di forza lavoro e insofferenza per i diritti fondamentali”, in *ADiM Blog*, Editoriale, aprile 2023; F. Vassallo Paleologo, *Il “Decreto Cutro” in Gazzetta Ufficiale, con la firma del Viminale*, reperibile all'indirizzo <https://www.adif.org/2023/05/06/il-decreto-cutro-in-gazzetta-ufficiale-con-la-firma-del-viminale/>.

⁴⁵ Commissione nazionale asilo, circolare prot. 00003716 del 30 luglio 2015.

⁴⁶ Cfr. sul punto A. Brambilla, “Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2017.

zione climatica del Paese d'origine come potenzialmente idonea ai fini della concessione della protezione umanitaria; l'ordinanza n. 2563/2020, che riconosce che anche i disastri ambientali (come le alluvioni), possono costituire idonei motivi per la concessione della protezione umanitaria, se accompagnati da adeguate prove relative alla possibile violazione di diritti fondamentali della persona.

In questo contesto si inserisce l'ordinanza n. 5022 del 2021, che segna un ulteriore importante passo nella tutela dei migranti ambientali.

Il caso riguardava un richiedente asilo proveniente dal Delta del Niger, il quale, giunto in Italia, si era visto negare la protezione sussidiaria o umanitaria da parte della Commissione territoriale e del tribunale; si era pertanto rivolto alla Corte di Cassazione allegando la violazione dell'art. 360, n. 5 del Codice di procedura civile (omesso esame di un fatto decisivo), perché il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di disastro ambientale esistente nel Delta del Niger, nonché la violazione dell'art. 5 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte ha accolto entrambi i motivi.

Per quanto riguarda il primo, la Corte osserva da un lato che il Tribunale aveva accertato l'esistenza, nella zona del Delta del Niger, di una grave situazione di dissesto ambientale, dovuta allo sfruttamento indiscriminato dell'area da parte delle compagnie petrolifere⁴⁷ ed a conflitti etnico-politici, e aveva altresì preso atto della presenza di gruppi paramilitari, nonché di continui sabotaggi e furti, che avevano determinato numerosi sversamenti di petrolio (e conseguente contaminazione) e grave instabilità; ciononostante, non ha ritenuto che questa situazione configurasse una fattispecie rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007 (che corrisponde all'art. 15 lett. c) della cd. direttiva qualifiche), sulla base della considerazione che il livello di violenza generalizzata non fosse tale da integrare un conflitto armato o una situazione equivalente, né ha preso in considerazione tali elementi al fine di concedere la protezione umanitaria.

La Corte di Cassazione a questo punto richiama il caso *Teitiota*, dal quale si deduce l'obbligo per gli Stati di "assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall'esistenza di un pericolo attuale

⁴⁷ La disastrosa situazione ambientale nel Delta del Niger è oggetto di attenzione sin dal 2011 (cfr. il rapporto UNEP Environmental Assessment of Ogoniland, 2011) ed è alla base di un complesso contenzioso climatico che ha riguardato anche le imprese private operanti nella zona: cfr. *ex multis* M. Fasciglione, "Corporate Liability, Extraterritorial Jurisdiction and the Future of the Alien Tort Claims Act: Some Remarks After 'Kiobel'", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 401.

per la sopravvivenza”, e che il degrado ambientale, nella prospettazione del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile, aggiungendo che “ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita”.

Con specifico riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Cassazione conclude significativamente che

qualora, come nel caso di specie, il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, va condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area.

Come osservato⁴⁸, “[i]n order to reach this conclusion, the Court provides an evolutionary interpretation of the notion of ‘ineliminable core constituting the foundation of personal dignity’, that, in the jurisprudence of the Court, represents the parameter to which the judge must refer in order to assess the *individual vulnerability* that justifies the granting of humanitarian protection”. A questo proposito, la Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria il rischio va valutato non soltanto in relazione all'ipotesi estrema del conflitto armato, bensì in relazione a ogni situazione che comporti la compromissione dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al di sotto di tale soglia minima essenziale.

Alla luce di ciò, per la Suprema Corte il tribunale di primo grado ha erroneamente circoscritto la valutazione della sussistenza della condizione di pericolo generalizzato alla sola esistenza di un conflitto armato, senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria, il rischio di compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale.

⁴⁸ A. Fazzini, “Recent developments”, *op. cit.*, p. 205.

Conseguentemente, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato ad un tribunale in diversa composizione per una nuova decisione nel merito, facendo esplicito riferimento però questa volta alla sola “protezione umanitaria” (“protezione speciale” nell’attuale disciplina) e non più alla protezione sussidiaria. Sebbene quest’ultimo punto (l’invito rivolto al giudice di merito a prendere in considerazione nel caso concreto la sola protezione umanitaria e non anche la protezione sussidiaria) sia stato oggetto di critiche⁴⁹, nondimeno non si può negare l’importanza della decisione della Cassazione, non solo perché apre la strada ad una forma di protezione per il ricorrente, ma anche perché da essa traspare un approccio interpretativo particolarmente interessante sotto il profilo della natura “personale” del rischio. Come abbiamo esaminato *supra*, la mancanza di tale elemento era stata tra i motivi per i quali il Comitato ONU dei diritti umani, pur affermando in teoria la possibile violazione del principio di *non refoulement* laddove il rischio per la vita sia legato a cambiamento climatico, degrado ambientale o disastro naturale, nel caso di specie non aveva riscontrato la violazione dell’art. 6 del Patto dei diritti civili e politici; la Corte di Cassazione italiana nel caso in esame invece considera una situazione oggettiva di degrado ambientale nel paese di origine in grado di comportare gravi lesioni dei diritti umani, senza richiedere la prova di un rischio *personale* per la vita del ricorrente. Inoltre, come sottolineato, “le affermazioni del Supremo Collegio vanno oltre e abbracciano in generale ogni grave contesto (come cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali) che comporti il rischio di azzeramento o riduzione al di sotto di una soglia minima dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo”⁵⁰ e sono applicabili anche alla protezione speciale basata sull’art. 19 comma 1 TUI⁵¹. Ed, in effetti, la decisione appena esaminata ha ricevuto conferma anche in successive sentenze della Corte di cassazione⁵², mentre per quanto riguarda la magistratura di merito vi sono state interessanti aperture verso ulteriori forme di protezione: a tal fine sono da segnalare in particolare il decreto del Tribunale di Firenze del 3

⁴⁹ A. Del Guercio, “Migrazioni connesse con disastri naturali”, *op. cit.*, p. 531. Si segnala altresì una sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha riconosciuto a protezione sussidiaria in un caso simile: https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/06/corte_di_appello_di_napoli_sentenza_n._2798_del_22_maggio_2019.pdf.

⁵⁰ Marcello Di Filippo, “La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, p. 332.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Cfr. sul punto F. Passarini, “Oltre il caso Teitiota: la tutela dei migranti ambientali nelle recenti pronunce della cassazione italiana”, in *ADiM Blog*, settembre 2022.

maggio 2023⁵³, e il decreto del Tribunale di Milano del 13 marzo 2024⁵⁴, che hanno riconosciuto rispettivamente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria a due cittadini bengalesi.

Nella prima decisione il giudice di merito ha riconosciuto lo status di rifugiato in ragione del rischio per il ricorrente di essere sottoposto nuovamente a tratta in caso di ritorno nel Paese di origine, alla luce della particolare vulnerabilità⁵⁵ di quest'ultimo, "da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà ed emarginazione sociale in cui egli e la sua famiglia, da lui dipendenti, si sono trovati, aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici, e dall'incapacità dello Stato di attenuare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti"⁵⁶, aggiungendo, con un esplicito riferimento al caso *Teitiota*, che

Tale situazione, determinante per valutare il grado di generale vulnerabilità - e specifica "vulnerabilità climatica" - del ricorrente, lo ha esposto maggiormente, rispetto ad altri gruppi della popolazione bengalese, al circuito illegale della usura e a quello della tratta internazionale di esseri umani, realizzando anche una violazione del diritto a una vita dignitosa e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 6 e art. 7 Patto ONU sui diritti civili).

⁵³Tribunale di Firenze, sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale, RG 16935/2019, reperibile all'indirizzo <https://wwinn.referimento.aw.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-3-2023/asilo-1/rifugio-18/1327-10-trib-firenze-352023/file>. Sulle questioni affrontate nella decisione cfr. A. Brambilla, "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?", in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2017, e M. Castiglione, "Oltre l'hazard paradigm: la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale", in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, n. 1/2023.

⁵⁴ Tribunale di Milano, sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale, RG 8573/2020.

⁵⁵ Sulla nozione di vulnerabilità climatica cfr. M. Marchegiani, *L'incidenza della nozione di vulnerabilità sullo sviluppo del diritto internazionale in tema di cambiamenti climatici*, Torino, Giappichelli, 2023.

⁵⁶ Citando a tal proposito l'UNODC *Global report on Trafficking in person* del 2022, reperibile all'indirizzo: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>, nonché il Rapporto dell'IOM, *The Climate change – Human Trafficking nexus*, del 2016, reperibile all'indirizzo: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_infosheet_climate_change_nexus.pdf.

Degno di menzione anche il decreto del Tribunale di Milano del 13 marzo 2024, che ha riconosciuto la protezione sussidiaria in quanto

il ricorrente potrebbe essere esposto ad un danno grave in ragione dell'esposizione del Paese ai cambiamenti climatici tale da determinare il rischio di danno grave alla persona. Si ritiene che i vari fenomeni ambientali e naturali (graduali o improvvisi) che interessano la zona di origine del ricorrente, possano avere come effetto quello della compromissione di una vasta gamma di diritti, sia di natura civile (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute e ad un ambiente salubre) che socio-economica (diritto al cibo, all'alloggio e a condizioni esistenziali minime) e colpiscono in maniera sproporzionata il ricorrente in ragione della sua appartenenza a una classe sociale svantaggiata.

Alla luce di ciò, il tribunale di Milano ritiene che il ricorrente in caso di ritorno si troverebbe a vivere privo di mezzi di sostentamento, rischiando di trovarsi in una situazione "che potrebbe essere considerata, senza troppe difficoltà interpretative, come una condizione esistenziale degradante". Aggiunge inoltre che, se è vero che "il verificarsi di un evento disastroso non dipende, *prima facie*, dalla condotta umana, gli effetti di un prevedibile e ricorrente evento come le inondazioni in Bangladesh invece possono ben dipendere dal comportamento posto in essere dallo Stato in questione", poiché esso "non riesce a garantire oggi una corretta e appropriata gestione di prevenzione e mitigazione del rischio ambientale", concludendo che al ricorrente possa essere riconosciuto la protezione sussidiaria per danno grave nella forma del trattamento inumano e degradante di cui all'art. 14 lett. b) D. Lgs. 251/07.

4. Osservazioni conclusive

Le interessanti decisioni delle corti italiane esaminate *supra* mostrano come anche in tema di mobilità umana legata a fenomeni climatici e ambientali il ruolo dei giudici possa essere molto importante. Tuttavia, l'apertura verso soluzioni innovative, prospettata in tali decisioni, rischia di essere vanificate a causa dell'esistenza di politiche nazionali (ed europee) di deterrenza che, attraverso forme di esternalizzazione dei controlli alle frontiere e procedure di frontiera, entrambe fortemente lesive dei diritti fondamentali, rischiano di ostacolare o addirittura impedire l'accesso effettivo dei migranti climatici ai Paesi europei. Ciò è sicuramente vero per quanto riguarda l'ordinamento italiano: basti pensare al Memorandum Italia-Libia del 2017⁵⁷

⁵⁷ Sul quale *ex multis* A. Liguori, *Migration Law and the Externalization of Border Controls*, New York and London, Routledge, 2019 e A. Fazzini, *L'esternalizzazione delle frontiere e la responsabilità degli Stati europei: il caso Italia-Libia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

e al più recente accordo Italia Albania⁵⁸ del 2023, da un lato, e alle recenti modifiche normative inserite in Italia con il cd. decreto Cutro. Tale decreto-legge, convertito in legge n. 130 del 2023, ha, infatti, esteso le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla procedura accelerata di frontiera (fortemente criticata sia per la possibilità generalizzata di trattenimento, sia per le ridotte garanzie giurisdizionali⁵⁹), che diventa applicabile a coloro che tentano l'ingresso irregolare eludendo i controlli di frontiera e a coloro che provengono da un Paese di origine sicuri. Non solo: l'elenco dei cd. Paesi sicuri è stato oggetto recentemente di un aggiornamento del 7 maggio 2024 che ha incluso anche il Bangladesh, con ciò restringendo significativamente la concreta possibilità di fare ingresso e presentare una domanda di protezione da parte dei cittadini di uno dei Paesi più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici⁶⁰. E purtroppo tali politiche di deterrenza verso la mobilità umana, invece di essere osteggiate nell'ambito dell'Unione europea, sono destinate ad aumentare con la riforma, recentemente approvata, del Nuovo Patto su migrazione e asilo, che estende e generalizza la procedura di frontiera e consolida il ricorso all'esternalizzazione, compromettendo l'esercizio dei diritti e l'effettivo accesso alla protezione internazionale⁶¹.

⁵⁸ Sul quale L. Masera, "Il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia ed Albania in materia di immigrazione: analisi del progetto e questioni di legittimità", in *Sistema Penale*, 2023 e A. Del Guercio, "Lasciate ogni speranza, o voi che... sperate di entrare. Osservazioni a margine dell'intesa Italia-Albania", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 548-566.

⁵⁹ Cf. sul punto A. Praticò, "Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023", in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3/2023.

⁶⁰ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, Decreto 7 maggio 2024, Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/07/24A02369/sg>. Sulle complesse questioni sollevate dalla nozione di Paese di origine sicura, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (grande Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, cfr. A. Natale, F. Filice, "Nota ai provvedimenti di rigetto delle richieste di convalida dei trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania, emessi dal Tribunale di Roma, sezione specializzata nella protezione internazionale, il 18 ottobre 2024", in *Questione giustizia*, 22 ottobre 2024.

⁶¹ Per un primo commento su tale riforma cfr. D. Vitiello, "L'ultimo atto: il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è (quasi) legge", in *ADiM Blog*, Editoriale, dicembre 2023 e Ph. De Bruycker, "Genealogy of and futurology on the pact on migration and asylum", in *Eu Migration Law Blog*, 6 May 2024.

*The Protection of People Moving in the Context of Climate Change and Environmental Degradation: A Look at the Teitiota Case and Its Impact on Italian Jurisprudence**

Adele del Guercio

1. Introduction

Human-induced climate change is the biggest and most pervasive threat to the natural environment and human society the world has ever experienced. Throughout the world, human rights are being negatively impacted and violated as a consequence of climate change. This includes the right to life, health, food, development, self-determination, water and sanitation, work, adequate housing and freedom from violence, sexual exploitation, trafficking and slavery, according to Ian Fry, UN Special Representative on the promotion and protection of human rights in the context of climate change.¹

There is now widespread recognition that the adverse effects of climate change and disasters act as contributing drivers of displacement, both within countries (internally displaced people) and across borders. Indeed, climate change may in some cases act as a ‘threat multiplier’, exacerbating tensions over depleted resources or interacting with elements of conflict or violence. The climate has disproportionate consequences for most IDPs, refugees and other cross-border displaced persons, because of their vulnerabilities, and it must be recognised that most displaced people originate or are hosted in highly climate vulnerable and fragile contexts.²

There are many terms used to define people displaced by climate change: *environmental or climate refugees*, *environmental or climate migrants*, *people on the move in a changing climate*, *climate-related migrants*, as well as others. We will focus exclusively on people crossing a State border, and not on IDPs.

The legal status of people displaced across State borders due to the effects of climate change and environmental degradation has not been regulated in the in-

* This is an updated version of a paper that was published in *Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani*, in F. Amato, V. Carofalo, A. Del Guercio et al., Fabio Amato, Viola Carofalo, Adele Del Guercio Anna Fazzini, Valentina Grado, Emma Imparato Anna Liguori, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, pp.193-232.

¹ www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-greatest-threat-world-has-ever-faced-un-expert-warns.

² Submission by UNHCR UN Special Rapporteur on Climate Change: Report on addressing the human rights implications of climate change displacement including legal protection of people displaced across international borders, January 2023, p. 1.

ternational treaties and COP's decisions on climate change or in the international treaties on refugees and human rights. There are numerous non-binding documents on States' obligations with regard to people moving because of disasters, environmental degradation and climate change (for example, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change, Protocol on Free Movement of Persons in the IGAD Region, Guidelines on Admission and Stay in Central America, Pacific Response to Disaster Displacement Project). A particularly relevant document is the The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, which invites States to act on the causes of migration (also linked to environmental and climatic phenomena) in the countries of origin, to open legal channels of entry and to guarantee a defined legal status to those migrating in the context of climate change and environmental degradation.

In International legal order, ad hoc treaty has not been adopted.

We do not believe that this lack necessarily constitutes a critical issue. The situations of people crossing State borders in the context of climate change are very diverse and this gives rise to different protection needs, for which there is no single solution. For example, Pacific Islanders do not want to be treated as refugees and ask that States engage in mitigation measures so that they can continue to live in their ancestral territories. In the event that these territories are flooded in future, they propose as a solution a migration in dignity, through visas for study, work and family reunification. Citizens of Bangladesh, who frequently migrate because of conditions of severe deprivation, which are sometimes exacerbated by extreme climatic phenomena (typhoons, floods, etc.), do not usually meet the eligibility requirements provided by the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 1951 and the 1967 Protocol thereto, and therefore have other needs, to which it is possible to provide state protection.

Indeed, people crossing international borders due to climate change are generally not defined as refugees under the Geneva Convention, as they do not fit the inclusion clauses. Under the Convention, a *refugee* is someone who is unable or unwilling to return to his or her country of origin, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. As a consequence, people who are displaced or migrating across international borders due to climate change are not afforded the same level of legal protection as refugees. Nevertheless, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has conceded that, in specific circumstances, notably when the effects of climate change and disasters intersect and are connected with conflict or violence or with multiple forms of discrimination, the Convention may be applicable.³

³ UNHCR, Legal considerations regarding claims for international protection made in the con-

2. The *Teitiota* case

We aim to determine whether the principle of non-refoulement, as affirmed in the Geneva system for the protection of refugees and in the International system of human rights, is applicable to the migrations linked to the consequences of climate change and environmental damage. We will look in particular at the decision made by the Human Rights Committee (HRC) on 7 January 2020,⁴ which marked the first time an international advisory body argued that whenever expulsion may involve real risk to the life of the asylum-seeker, the prohibition on expulsion derived from Articles 6 and 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights comes into effect. The right to life, as safeguarded by the treaty in question, should be interpreted extensively, so that it includes the right to a dignified life (General Comment No. 31), which is vulnerable to climate change, currently the gravest threat to human rights. The HRC argues that there is no doubt that climate change, without decisive State intervention designed to mitigate its causes and effects, will be reflected in the living conditions of people in regions that are particularly exposed to phenomena associated with environmental damage, thus denying them a dignified life. The principle of non-refoulement must be applicable in such circumstances.

The Human Rights Committee ruled on the appeal made by a citizen of the Kiribati Islands, who had lived and worked in New Zealand for several years, along with his wife and the two children who had been born there during this period. When his residence permit for work purposes expired, Mr Teitiota applied for asylum, which was denied. The applicant and his family were then repatriated to Tuvalu. Mr Teitiota appealed to the Human Rights Committee, arguing that his right to a dignified life had been violated due to the lack of arable land and drinking water in the State of Kiribati, which, among other things, is one of the atolls that will likely be underwater within 10- 5 years, according to data from international agencies.

The Committee did not accept Mr Teitiota's appeal, principally because the risks it mentioned affect the entire population of the country, and the appellant did not demonstrate either that he ran a greater risk than other inhabitants, or that the New Zealand authorities had not carried out a rigorous examination of the circumstances in his country of origin. The Committee did accept the

text of the adverse effects of climate change and disasters, 2020; Climate change impacts and cross-border displacement: International refugee law and UNHCR's mandate, 12 December 2023; Submission by UNHCR, UN Special Rapporteur on Climate Change: Report on addressing the human rights implications of climate change displacement including legal protection of people displaced across international borders, 2023.

⁴ Human Rights Committee, *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, CCPR/C/127/D/2728/2016, 7 January 2020.

appellant's claim that sea level rise is likely to make Kiribati impossible to live in. However, it noted that the time frame of 10 to 15 years, as suggested by the appellant, could allow for the Kiribati government, with the assistance of the international community, to take affirmative measures to protect and, where necessary, relocate its population.

This is nonetheless a decision of great importance at an international level because, although the Committee did not accept the appellant's complaints, it affirmed an important principle, which may be applied to future cases that arise before it. Specifically, it argued that

without robust national and international efforts, the effects of climate change in receiving States may expose individuals to a violation of their rights under articles 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering the non-refoulement obligations of sending States.

Consequently, States will be compelled to accommodate the fleeing persons and issue them with residence permits. This is an important warning, addressed to all economically advanced States, which are responsible for 80% of the climate-changing emissions produced globally. These States, furthermore, do not commit enough to the fight against climate change, and invest considerable resources in deterrent migratory policies aimed at preventing entry into their territory; policies that have been denounced by the United Nations Special Representative on the promotion and protection of human rights in the context of climate change.

The Committee's decision is currently a unique instance in the case law of international bodies established by human rights treaties. No similar decisions have been issued by the European Court of Human Rights, which has not yet received appeals from people whose decision to leave their country of origin was influenced by environmental and climatic phenomena.

3. The Impact of the *Teitiota* case on the Italian Legal System

The Committee's decision has already had consequences in some national legal system, when it has been cited in support of requests for protection presented by foreign citizens who, among other reasons for their departure, have included the consequences of climate change or environmental degradation.

We will focus in particular on the Italian legal system. Article 19 of the Italian immigration law (*T.U. immigrazione*) bans rejection or expulsion if the applicant risks suffering persecution, torture or inhuman and degrading treatment, or if international or constitutional obligations apply, including cases in which there are systematic and serious violations of human rights in the State of destination or when return will be detrimental to the applicant's private and family life. In these cases, a two-year residence permit for humanitarian/spe-

cial protection is issued, which is renewable but not convertible, and allows the beneficiary to work.

The Territorial Commissions (the administrative body responsible for examining applications for international protection) and the Courts have begun to give special protection to asylum seekers who have left their country of origin due to adverse phenomena linked to climate change and environmental degradation.

In an important initial ruling (No. 2563/2020), the Court of Cassation held that a flood should be considered valid grounds for awarding the right to a residence permit for humanitarian reasons as it could affect the vulnerability of the applicant, in this instance a Bangladeshi citizen, so long as it is accompanied by adequate evidence relating to the possible violation of the person's fundamental rights, which may expose the applicant to the risk of living conditions that do not meet the minimum fundamental rights that guarantee a person's dignity.

In another important decision (No. 5022/2021), the Supreme Court of Cassation ruled on the asylum application of a Nigerian citizen from the Niger Delta. The Territorial Commission had denied him special protection, but this was awarded by the Court of Cassation, citing the relevance of the region's environmental instability due to the indiscriminate exploitation of the area by oil companies, combined with the ethnopolitical conflicts that have been an issue there since the 1990s. The situation of widespread danger in the applicant's country of origin, the Court argued, imperils the right to life and to dignified existence, due to environmental degradation, climate change, and/or unsustainable development in the area. The danger to individual life that the Court identified for the purposes of awarding protection may be due to socio-environmental conditions that can, however, be attributed to human action. The Court specifically mentions the *Teitiota case*.

In another case (No. 6964/2023), the Court of Cassation recognized the importance of climate change in the country of origin when it came to assessing an application for international protection. In this case, the appellant, a citizen of Pakistan (Punjab), had stated that he had had to leave the country for a variety of reasons, some of which were linked to the consequences of climate change, in particular a flood that had deprived him of his home and arable land.

Some Territorial Commissions and some Courts of merit have even gone so far as to recognize subsidiary protection (which in Italy provides for the issuance of a 5-year residence permit, as with refugee status, and similar rights)⁵, believing that the consequences of extreme climatic and environmental phenomena fall under inhuman and degrading treatment pursuant to Article 3 ECHR.

⁵ Court of Venezia, 22 August 2022; Court of Firenze, 3 May 2023.

Unfortunately, on 7 May 2024 Bangladesh was included on a list of safe countries of origin⁶; as a consequence, accelerated procedures will be followed for Bangladeshi asylum applicants, which stipulate that the hearing of the applicant must take place within seven days and a decision be made within two days. Such a short period makes it difficult for an adequate evaluation of the case, taking into account all the elements of vulnerability generated by environmental and climatic factors.

5. Conclusions

In conclusion, the issue of migration linked to climate change falls within the framework of the migration policies of Economically Advanced Countries, which the UN Special Representative considers excessively restrictive. Some of the countries that have seen the highest numbers of departing migrants are also among those most exposed to climate change (e.g. Nigeria and Bangladesh) – and yet are considered by many European States to be safe. Those arriving from these countries are considered economic migrants even if they are subject to a risk of exploitation and violation of their fundamental rights if they remain in their countries of origin (citizens of Bangladesh, for instance). Therefore, according to the Special Representative, immigration policies should be reviewed, so that they provide legal entry channels, set up a reception system, and define legal statuses accessible to people who leave their countries for reasons related to climate change and environmental degradation, which, as we have seen, act as amplifiers of situations of poverty and vulnerability. Furthermore, Economically Advanced States should commit to implementing mitigation and adaptation measures, as well as development and humanitarian aid policies for the poorest countries, which are among those most affected by the effects of climate change.

⁶ Decree order, 7 May 2024.

*Crisi alimentari: reazioni e resistenze
in contesti di conflitti socioambientali*
di Flavia G. Cuturi e Marzia Mauriello

1. Crisi alimentari, tra sovranità e giustizia alimentare (F. G. Cuturi)

Le crisi alimentari in relazione ai conflitti socioambientali costituiscono un argomento di enorme portata e dalle numerose sfaccettature a seconda dei contesti in cui le crisi si esplicitano¹. Il tema è principalmente affrontato da un punto di vista interdisciplinare come problema globale che coinvolge tutti i paesi; le ragioni delle crisi sono individuate sia nei modelli storici di tipo socio-economico e politico che generano all'interno di ciascuno di essi disuguaglianze tanto di reddito come di modalità di circolazione e accesso agli alimenti, sia nei rapporti di forza tra paesi/stati più fiorenti, rispetto ad altri meno ricchi, e favoriti dal punto di vista socio-politico ambientale. Il nostro intento è andare al di là di questi aspetti e presentare ulteriori elementi analitici critici che caratterizzano gli stati di crisi alimentare dando conto in maniera sfaccettata, di reazioni e resistenze a partire da ricerche etnografiche (in America latina, Africa, Europa) del gruppo di studio informale riunito attorno a questi temi dibattuti su iniziativa delle attività laboratoriali del Centro Studi Cibo e Alimentazione (CSCA) del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (DISUS).

Va chiarito che gli studi sulle crisi alimentari fin dalla stessa definizione di 'crisi', sono stati di frequente impostati all'interno di cornici politiche di portata internazionale. Una di queste rientra nella nozione di "sicurezza alimentare" che a partire dal Vertice Mondiale sull'Alimentazione della FAO del 1996, è stata posta alla base di una serie di diritti e di impegni politici che dovevano scongiurare la fame e la malnutrizione, e garantire ad ognuno l'accesso ad un cibo adeguato e nutriente, che fosse in grado di soddisfare le necessità dietetiche e le preferenze alimentari per una vita attiva e salutare.² L'assenza di queste garanzie, generano "insicurezza alimentare", ossia la difficoltà ad avere accesso ad alimenti sani e adeguati in condizioni socialmente accettabili, causando malnutrizione e stati di fame. Sebbene la nozione di "insicurezza alimentare" sia usata in senso flessibile facendo riferimento a scenari socio-poli-

¹ Si veda il recente L. Giordana, P. Schierano, "Gastropolitiche insulari. Introduzione", *Archivio antropologico mediterraneo* [Online], Anno XXVII, vol. 26, n.1 (2024), consultato il 15 giugno 2024. URL: <http://journals.openedition.org/aam/8822>.

² <https://www.fao.org/4/w3613e/w3613e00.htm>

tici e climatici dinamici e soggetti a trasformazione³, è risultata essere troppo dipendente da valutazioni e criteri di tipo quantitativo propri delle visioni centrate sul sistema di mercato e la finanziarizzazione delle risorse ambientali. Raramente queste tengono in conto la dimensione socio-culturale all'interno della quale si situano tanto le pratiche della 'filiera produttiva' quanto le sue rappresentazioni cosmogoniche, ossia le forme in cui gli esseri umani creano relazioni tra sé stessi e gli esseri non umani ed extra-umani, il territorio, gli agenti atmosferici che permettono loro di alimentarsi. In relazione ai non adeguati riferimenti alla territorialità e alla componente socio-politica e culturale della gestione autonoma delle risorse alimentari, sono fatte strada, contemporaneamente al Vertice Mondiale della FAO del 1996, altre nozioni come quella di "sovranità alimentare" e di "giustizia alimentare". Queste proposte furono avanzate dal movimento internazionale La Vía Campesina⁴, aprendo la strada a rivendicazioni dal basso e analisi politiche per la difesa complessiva delle diverse forme di gestione territoriali-alimentari di fatto antagoniste rispetto ai regimi economici e agro-alimentari dominanti. Attorno alle nozioni alternative di "sovranità alimentare" e "sicurezza alimentare" è sorto un dibattito enorme in cui non solo si sono moltiplicate le interpretazioni, ma anche le voci dei protagonisti (popoli indigeni, contadini, pescatori, allevatori, cittadini...) e di nuove tipologie di movimenti socio-eco-territoriali, in sintonia con l'affacciarsi di nuovi problemi socio-politici, di diversificati stati di crisi ambientali e climatici, di conflitti socio-ambientali causati da una sempre più aggressiva economia predatoria di risorse naturali. Oggi si assiste ad un sempre più pronunciato saldamento tra difesa e autonomia/sovranità territoriale, 'tradizioni alimentari', benessere ambientale e delle persone⁵ iscritto in una logica non più dicotomizzata, ma di interdipendenze tra assi bio-culturali che rendono possibile la vita delle persone e di tutte le sue forme. Il diritto all'alimentazione oggi non prescinde da una visione integrata tra giustizia alimentare, so-

³ M. Gracia-Arnaiz, L. Casadó, M. Campanera, "Antropologías del hambre: La (in)seguridad alimentaria en contextos de precarización", *Revista de Antropología Social*, vol. 30, n. 2, (2021), pp. 93-108.

⁴ LVC, "The Right to Produce and Access to Land", Roma, *World Food Summit*, 11-17 novembre, 1996. www.acordinternational.org/silo/files/decfoodsov1996.pdf.

⁵ F. Montoya Greenheck, "Tradiciones alimentarias: bienestar de las personas y del ambiente", *Cuadernos de Antropología*, vol. 20 (2010), pp. 1-16; G. Micarelli, "Apertura ontológica y lucha anticolonial en la soberanía alimentaria: un diálogo con las perspectivas indígenas de Abya Yala", *e-cadernos CES*, vol. 34 (2020), pp. 109-126.

vranità alimentare, sovranità territoriale, diritto ai beni comuni⁶ e benessere, ma soprattutto non prescinde da una revisione di tutte queste nozioni alla luce delle riformulazioni dal basso, delle cosmovisioni dei popoli nativi⁷, dell'esperienza storica del colonialismo e del neo-colonialismo che ha strutturato lo sfruttamento delle risorse naturali, comprese quelle alimentari, come meri oggetti, fonti inesauribili destinati al consumo e ai 'bisogni' umani individualisticamente intesi⁸. In questa direzione che riconsidera positivamente varie forme di localismo, si situano le proposte alternative di come "alimentare il mondo"⁹, che considerano sempre più esemplari e sostenibili le produzioni di alimenti su piccola scala, unite al senso collettivo e comunitario dato al consumo di cibo, al significato di benessere e salute.

Questi temi costituiscono una delle trame su cui le ricerche del gruppo informale riunito attorno al CSCA sta ancora lavorando. Alcune delle riflessioni sono confluite nel numero monografico a cura di Flavia G. Cuturi, Aurora Massa, Marzia Mauriello, "Cibi e poteri. Etnografie degli usi sociopolitici del cibo"¹⁰; in esso si analizzano, in contesti molto diversi (Argentina, Messico, Etiopia, Tanzania), i conflitti tra diverse forme di esercizio del potere politico-economico dominante, che influiscono sui modi di produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari di popoli nativi, spesso determinando

⁶ M. Cunningham, "Prefacio", in *Indigenous People Food Systems and Well Being. Interventions and Policies for Healthy Communities*, a cura di H. Kuhnlein, B. Erasmus, D. Spigelski, B: Burlingame B., IX-X, Roma, FAO, CINE, 2013; G. Micarelli, "Soberanía alimentaria y otras soberanías: el valor de los bienes comunes", *Revista colombiana de antropología*, vol. 54, n. 2 (2017), pp. 119-142.

⁷ H.V. Kuhnlein, "Why Are Indigenous Peoples' Food Systems Important and Why do They Need Documentation?", in *Indigenous Peoples' Food Systems: The Many Dimensions of Culture, Diversity and Environment for Nutrition and Health*, a cura di H. Kuhnlein, B. Erasmus, D. Spigelski, D., Food and Agriculture Organization of the United Nations, Centre for Indigenous Peoples' Nutrition and Environment, Roma, Quebec, 2009, pp. 1-7. <https://www.fao.org/4/i0370e/i0370e.pdf> consultato il 15 giugno 2024.

⁸ G. Micarelli, "Apertura ontológica...", *op.cit.*

⁹ D. Goodman, M. Dupuis, M. Goodman, *Alternative Food Networks: Knowledge, Practice, and Politics*, London, Routledge, 2012.

¹⁰ F.G. Cuturi, A. Massa, M. Mauriello, (a cura di), *Cibi e poteri. Etnografie degli usi sociopolitici del cibo*, in *Sezione monografica, L'Uomo società tradizione sviluppo*, vol. 12, n. 1 (2022). Le ricerche sono state condotte in territori indigeni/nativi in Etiopia da Valentina Peveri, in Tanzania da Aiolfi e Van Aken, in Messico e Colombia da Flavia G. Cuturi, nel Gran Chaco argentino, da Zeldia Franceschi e Chiara Scardozzi; in aree montano-rurali (Piemonte) da Gaia Cottino, o di riconquista rurale (Campania) da Marzia Mauriello, e in ambienti urbani con migranti e rifugiati (Italia, Svezia, Gran Bretagna) da Aurora Massa.

difficoltà di accesso ad esse e agli ambienti in cui hanno origine, prevaricando sui sistemi alimentari storici e di conseguenza mettendo in moto crisi alimentari e malnutrizioni, la decadenza o il disorientamento rispetto alle conoscenze ambientali, il depauperamento di quella bio-diversità efficacemente con-vis-suta e co-costruita in decenni e/o secoli di convivenza tra umani, non-umani e territorio¹¹. Le ricerche sono inoltre confluite nel numero speciale “Feeding Genders”¹², curato da Marzia Mauriello e Gaia Cottino sulle intersezioni tra cibo e genere. In entrambi i volumi hanno trovato spazio parte delle ricerche che svolgendo con il popolo di pescatori indigeni, ikoots (o huave) di San Mateo del Mar (Oaxaca, Messico), e con una comunità afrocolombiana di Guapi (Cauca, Colombia); nel primo contesto¹³ ho messo a punto riflessioni teoriche e etnografiche sulle relazioni tra esseri umani e cibo come trasformazione di “beni” dal valore spesso vitale, interdipendente, inalienabile e collettivo (come per gli ikoots), in un’ottica sociopolitica, guardando alle dinamiche interne alle comunità e a quelle dominanti in cui esse sono inserite. Sono queste dinamiche del potere in azione, spesso sconosciute nei loro dettagli, che mettono in moto disarmanti crisi alimentari. Nel secondo volume il mio apporto¹⁴ riguarda invece come la reazione alla crisi alimentare in termini di malnutrizione e “resa” di fronte ai modelli alimentari industriali, coincida con l’*empowerment* delle donne afrocolombiane di Guapi: riappropriandosi delle conoscenze botaniche delle loro antenate, le guapieregne hanno realizzato un circuito virtuoso tra indipendenza economica femminile, capacità di aggregazione tra donne, riscatto della biodiversità, sostenibilità della produzione di cibi, autonomia e benessere alimentare.

A partire dalle riflessioni e dai casi etnografici presentati in questi due volumi abbiamo dunque individuato alcuni aspetti ricorrenti legati alle crisi alimentari, ragionando per micro e macro sfere pur nella consapevolezza di

¹¹ Z. Franceschi, “Il gusto sottile: pratiche alimentari, progetti e resistenze nel Chaco argentino”, *L’Uomo*, vol. 12, n.1 (2022), pp. 115- 150; C. Scardozi, “No podemos olvidarnos del monte. Precarietà territoriale e insicurezza alimentare nel Chaco salteño (Argentina)”, *L’Uomo*, vol. 12, n.1 (2022), pp. 79-114; V. Peveri, “Il giardino dei sensi e i numeri del potere: biodiversità (plurali) fra resistenza e riscrittura”, *L’Uomo*, vol. 12, n.1 (2022), pp. 183-210; B. Aiolfi, M. Van Aken, “Mboga e masika. Ordini culinari e disordini atmosferici tra le foglie commestibili in Tanzania”, *L’Uomo*, vol. 12, n.1 (2022), pp. 151-182.

¹² M. Mauriello, G. Cottino, “Feeding Genders”, *Anthropology of food*, vol. 16 (2022).

¹³ F.G. Cuturi, “Riflessioni introduttive. Prima parte”, *L’Uomo*, vol. 12, n. 1 (2022), pp. 9-25; “Soggettività comunitarie in cucina: il “potere” di saper cucinare delle donne Ikoots di San Mateo del Mar (Oaxaca-Messico)”, *L’Uomo, op. cit.*, pp. 43-78.

¹⁴ F.G. Cuturi, “The power of the aromatic herbs of the Azoteas. Stories of Empowerment from the Afro-Colombian Women of Guapi (Cauca, Colombia)”, *Anthropology of Food, op. cit.*, pp. 1-20.

come la distanza tra queste due dimensioni oggi possa considerarsi annullata dalle aggressive politiche globali ed economie transnazionali.

Poter mangiare e dare da mangiare si compone di reti di atti sociopolitici complessi carichi di significati costruiti e manipolabili da poteri diversi sia soggettivi e collettivi, sia esogeni ed endogeni, e per questo contrastanti e sovrapponibili. Le reti e le catene di azioni, relazioni e saperi che portano le persone ad avere o non avere accesso a un determinato pasto, sono sempre meno legati solamente a dinamiche locali, ma spesso loro malgrado inseriti, direttamente o indirettamente, in reti economiche, politiche, ideologico-culturali e finanziarie nazionali e transnazionali. Questa è una delle dimensioni tra le più rilevanti riscontrate nei contesti di ricerca in Argentina¹⁵, Etiopia¹⁶, e Tanzania¹⁷ e porta al cuore dei problemi della perdita di autonomia e sovranità alimentare, all'inadeguatezza delle politiche alimentari nazionali e internazionali, e al ruolo delle donne e dei loro saperi, come componenti inalienabili del concetto globale dei diritti all'alimentazione e alla nutrizione¹⁸.

In questa occasione possiamo solo proporre alcuni aspetti di massima tra loro interconnessi, che caratterizzano le crisi alimentari riscontrati nei nostri terreni di ricerca ancora aperti a nuovi temi e punti di vista da esplorare:

1) Abbiamo riscontrato crisi relative alla perdita più o meno accentuata di autonomia alimentare, quando si verificano limitati, condizionati, trasformati o negati accessi alle risorse alimentari che i territori offrono attraverso una sinergica quanto storica relazione con i popoli che li abitano, causati da antichi e rinnovati processi di colonizzazione (accaparramento delle risorse acqua, terra, agenti atmosferici, contaminazione dei suoli, passaggio alle monocolture, introduzione di nuove specie animali e vegetali, politiche della Green Revolution, ambientalismo neoliberalista, etc.). Questi sono all'origine della perdita di autonomia alimentare e con essa spesso della salute e del benessere delle persone, nonché motivo dell'impoverimento dei territori in termini di diversità bioculturale, erosione della base genetica degli alimenti consumati e delle conoscenze ad essi connessi¹⁹.

¹⁵ Franceschi, *op. cit.*; Scardozi, *op. cit.*.

¹⁶ Peveri, *op. cit.*.

¹⁷ Aiolfi e Van Aken, *op. cit.*.

¹⁸ D. Andrews, K. Smith, A. Morena, "Enraged: Women and Nature", *Global Network for the Right to Food. Right to Food and Nutrition Watch: Women's Power in Food Struggles*. Germany: FIAN International, Issue 11, 2019.

¹⁹ Peveri, *op. cit.*; Scardozi, *op. cit.*; Aiolfi e Van Aken, *op. cit.*.

2) In questi contesti il limitato o negato accesso al cibo del proprio territorio spesso è accompagnato da processi di discredito, inferiorizzazione, marginalizzazione storico culturale delle diete storiche²⁰; ciò avviene dove è imposta l'egemonia dei modelli alimentari o "gastropolitiche"²¹ di stampo coloniale e neo-coloniale, attraverso vere e proprie guerre "biopolitiche" e "gastrocolonialismi"²², *terraforming processes*²³ e dove predominano politiche che danno valore di tipo quantitativo a monoculture, paesaggi e progetti botanici neoliberali, o preferiscono parametri biomedici occidentali alla salute alimentare.

3) Le diete storiche native fondate su conoscenze ed esperienze del «fare biodiversità» nativi che favoriscono sistemi interconnessi multispecifici²⁴, non suscitano l'interesse, l'attenzione e lo studio che meriterebbero proprio in ragione delle complesse conoscenze che incrementano la biodiversità. Difficilmente queste vengono prese in considerazione dagli stati come l'Etiopia o la Tanzania dove il depauperamento ambientale dovuto ai cambi climatici è crescente e certamente non mitigato dalle sconsiderate scelte politiche a favore dell'ambientalismo neoliberale²⁵.

4) In condizioni di pressioni egemoniche di modelli prevaricanti sui sistemi alimentari storici, le disuguaglianze di genere in termini di divisione dei ruoli e di accesso alle attività connesse alla produzione, trasformazione e consumo di cibi possono essere sottoposte a una maggiore divaricazione. Tanto le attività e pratiche femminili quanto quelle maschili possono essere messe di fronte a trasformazioni che vedono la componente maschile di frequente disorientata mentre quella femminile in alcuni casi più attiva nel trovare soluzioni alle crisi facendo leva su capacità organizzative comunitarie e sul proprio empowerment²⁶. Il disconoscimento o inferiorizzazione del sapere ecologico-territoriale per ciò che concerne le competenze femminili e maschi-

²⁰ Franceschi, *op.cit.*; Scardozzi, *op.cit.*.

²¹ Cfr. A. Appadurai, "Gastro-politics in Hindu South Asia", *American Ethnologist*, vol. 8, n. 3 (1981), pp. 494-511; Giordana, Schierano, *op. cit.*

²² G. Cottino, "Dipendenza e sovranità alimentare nelle isole d'Oceania: voci di contrasto al gastro-colonialismo", *Archivio Antropologico Mediterraneo*, anno XXVII, vol. 26, n.1 (2024), consultato il 15 giugno 2024. URL: <http://journals.openedition.org/aam/8553>

²³ A. Ghosh, *La maledizione della noce moscata. Parabole per un pianeta in crisi*, Neri Pozza, Vicenza, 2022; F.G. Cuturi, "Postfazione. La fragilità della sovranità tra colonialismi ed epistemologie dei sud del mondo", *Archivio Antropologico Mediterraneo*, XXVII, vol. 26, n.1 pp. 1-21. online dal 15 giugno 2024. URL: <http://journals.openedition.org/aam/8315>.

²⁴ Peveri, *op. cit.*.

²⁵ Aiolfi, Van Aken, *op. cit.*.

²⁶ Cuturi, "The power...", *op. cit.*.

li può comunque essere la preconditione per il loro abbandono. E per questo ciò può portare a innescare crisi di autorevolezza verso quelle cosmogonie/ontologie su cui si basano le pratiche relazionali tra umani, non umani ed extra umani, che garantiscono “modelli ecologici ed agrari locali, più rispettosi delle interdipendenze tra società umane e ambienti”²⁷, più rispettosi dei principi di equità all’uso delle risorse alimentari²⁸. La sostenibilità di tali sistemi, indicati secondo Goodman, Dupuis y Goodman²⁹ prima citati, come un’altra via per “alimentare il mondo”, spesso è implicitamente contenuta in tali pratiche e per questo sempre più positivamente valutate a livello delle organizzazioni internazionali, tanto quanto disattese a livello locale/nazionale.

5) Il limitato o negato accesso al cibo sano/di qualità rappresentato dalle diete storiche è spesso all’origine delle «epidemie» di diabete e di obesità (su cui ormai c’è una letteratura sterminata).

6) Proprio di fronte a questo insieme di prevaricazioni storiche e attuali, gli odierni movimenti indigeni, contadini, ma anche ambientalisti coniugano le rivendicazioni dei propri diritti all’autonomia politico-territoriale non solo più fondate sulle sole rivendicazioni eco-socio-territoriali e identitarie, ma da queste in stretta associazione con i diritti all’autonomia/sovranità alimentare, proprio in virtù della stretta interdipendenza che le diete storiche pongono in essere tra visioni del territorio, costruzione delle relazioni con le forme di vita, condivise e interdipendenti. Sono ovunque in atto processi di re-indigenizzazione³⁰ o di ri-contadinizzazione³¹ che coinvolgono sempre più movimenti nativi, contadini, produttori di alimenti e cittadini³²: tutti costoro rivendicano in genere una diffusa de-colonizzazione dei saperi e delle pratiche alimentari, ed un recupero delle diete storiche insieme a quei principi etico-ontologici proprio alla base delle *Community economies* teorizzate da Gibson-Graham

²⁷ Giordana e Schierano, *op. cit.*, p. 44.

²⁸ Cuturi, “Soggettività comunitarie...”, *op. cit.*.

²⁹ *Op. cit.*

³⁰ Cfr. J. Clifford, *Ritorni. Diventare indigeni nel XXI secolo*, Milano, Mimesis, 2023.

³¹ J. D. Van der Ploeg, *I nuovi contadini del mondo. Le campagne e le risposte alla globalizzazione*, Roma, Donzelli Editore, 2009.

³² M. Mauriello, “Tornare alla terra. Forme di neoruralismo come strategia di resistenza ed esercizio di sovranità alimentare”, *L’Uomo, op. cit.*, pp. 211-236; G. Cottino, “Relazioni alimentari. Esercizio del potere e agency nei centri di accoglienza straordinaria delle montagne cuneesi”, *L’Uomo, op. cit.*, pp. 237-262.

(e diventato un collettivo di ricerca³³) o dei processi connessi definiti *commoning* in cui si costruiscono relazionalità inclusive e interdipendenti di comunità umane e oltre-umane reciprocamente responsabili.

2. Reazioni e resistenze alle crisi alimentari (M. Mauriello)

Quanto osservato ed esplorato sinora riflette la complessità del concetto di crisi alimentari nelle molteplici forme che questo è venuto ad assumere nel mondo contemporaneo con particolare riferimento al cibo. Nella sua accezione di sistema alimentare, il cibo è da intendersi come un fatto sociale totale; la sua multidimensionalità e forza pervasiva si rendono chiare, difatti, tanto al negativo, quando si tratta di rilevare gli effetti malefici e malsani dei cibi del potere, quanto al positivo, se e quando i cibi si fanno strumento benefico di rivendicazione, ripristino, memoria³⁴. Quando insomma, si ragiona sul potere del cibo. Nel resto di questo breve scritto tenterò dunque di illustrare modi e forme possibili in cui i cibi agiscono nella direzione del benessere, da intendersi, questo, nel suo senso più ampio e sfaccettato.

Comincio dalla mia più recente, e ancora in corso, ricerca etnografica a Napoli presso alcune comunità migranti di provenienza dall’Africa subsahariana, essendo il focus della mia ricerca le pratiche alimentari nei cosiddetti processi di *homemaking* nell’ambito delle migrazioni. Nel corso di questi anni, a partire dal 2018-2019, di incontri, momenti di condivisione dei pasti, interviste, quel che è emerso è il ruolo centrale delle pratiche alimentari nei processi di socializzazione. In molti casi, i luoghi di preparazione e consumo di cibo – siano essi attività di ristorazione o contesti intimi, privati – divengono spazi condivisi per incontrarsi e creare legami e senso di appartenenza, di fatto centrali all’autoriconoscimento e al ripristino del senso di sé. Sul piano più strettamente agentivo e reattivo, nei contesti migranti i cibi ‘di casa’ possono farsi strumento di memoria e conferma identitaria, quando e se ricercati e riproposti oppure, per contro e al negativo, essere esclusi dai soggetti nel tentativo, da parte di questi, di omologarsi ai luoghi di approdo non rendendosi e mostrandosi diversi in base e a causa delle proprie abitudini alimentari³⁵; un rifiuto e una sottrazione che assumono il segno di una strategia che passa da una scelta alimentare. Allo stesso modo, il rifiuto del cibo dell’Altro, come nel caso dei cibi imposti dall’alto, ossia dalle istituzioni in determinati contesti di approdo (CAS), assume anche in questo caso la portata di una

³³ J. K. Gibson-Graham, K. Dombroski, *The Handbook of Diverse Economies*. Cheltenham, UK: Edgar Elgar, 2020.

³⁴ M. Mauriello, “Riflessioni introduttive. Seconda parte”. *L’Uomo*, op. cit., pp. 25-35.

³⁵ A. Massa, “Disconnessioni e riconessioni alimentari. Intimità, esclusioni e appropriazioni tra le rifugiate e i rifugiati dall’Eritrea”, *L’Uomo*, op. cit., pp. 263-288.

strategia di resistenza, facendosi, inoltre, strumento di contrattazione e di affermazione del sé³⁶. Ancora, in termini agentivi, è da porsi la ricerca, per chi arriva in un nuovo contesto, di uno stile alimentare contiguo a quello del luogo di provenienza, stile che viene strategicamente riformulato e continuamente riadattato facendosi nel contempo strumento di condivisione tra le varie comunità migranti e, dunque, di connessione intra- e inter-etnica, favorendo in questo modo la costituzione di spazi terzi di rappresentazioni del sé, riconoscimento reciproco e relazioni. Il momento del pasto si fa, così, principio di autonomia e di riaffermazione, individuale e collettiva, e vede protagoniste le donne, che sono al centro di questa riformulazione identitaria e sociale attraverso il cibo in virtù del loro sapere culinario, di cui sono comunemente, per quel che la ricerca ha finora mostrato e confermato, le depositarie. ‘L’evento alimentare’ nei contesti migranti viene allora a delinearci come occasione che implicitamente risponde e reagisce al trauma del nuovo, specie se e quando questo risulta respingente e poco inclusivo, dall’alto e dal basso. Sul piano del benessere, ecco che il cibo, su vari livelli, appare assumere, nel caso delle collettività migranti, un senso di rivalsa, di riappropriazione identitaria, e di forza reattiva³⁷. La mia ricerca in corso con le donne migranti a Napoli ha intercettato in queste la forza motrice di un processo di adattamento che, attraverso il cibo, consente di rispondere, quantomeno in parte, allo stato di crisi generato dall’esperienza migratoria.

Più in generale, sul piano del benessere legato al cibo e ai saperi alimentari, emerge da diverse angolature la questione di genere. Con riferimento alla prospettiva femminista, tra gli anni ottanta e novanta, ad esempio, il cibo, e le pratiche a questo connesse, viene letto inizialmente come uno tra gli elementi/ segni di assoggettamento del femminile, non solo sul piano della divisione iniqua dei ruoli in ambito domestico (donne in cucina) ma anche sul piano del mancato riconoscimento del ruolo centrale delle donne nella produzione degli alimenti. Di lì a poco, però, si svilupperanno nuove riflessioni in riferimento all’agency femminile, che verrebbe, invece, a costituirsi e a esprimersi proprio e anche attraverso il cibo, riconoscendo in questo uno straordinario veicolo di potere (preparazione e distribuzione di una risorsa vitale) e resistenza (se si pone il cucinare sul piano della creatività, ad esempio) per le donne³⁸. Ciò non solo in ambito familiare e domestico, ma anche in relazione alla produzione,

³⁶ G. Cottino, “Relazioni alimentari: Esercizio del potere e agency nei centri di accoglienza straordinaria delle montagne cuneesi”. *L’Uomo, op. cit.*, pp. 237-262; Mauriello, “Riflessioni introduttive...”, *op. cit.*

³⁷ Cfr. M. Mauriello, “The taste of home. Migrants’ food in the making between continuity and change”, *in corso di stampa*.

³⁸ Per una ricognizione ragionata degli sviluppi sulle riflessioni su cibo e genere, si veda Mauriello e Cottino, *op. cit.*

in virtù di una storica e assai diffusa, come osservato poc' anzi, connessione tra donne e saperi alimentari, che include non solo la gestione delle risorse di cibo ma talvolta anche la loro 'creazione'. Tale connessione, basata sulla conoscenza, è da considerarsi, di fatto, un sapere agro-ecologico che oggi più che mai appare evidentemente contiguo alla salvaguardia e alla conservazione delle culture del cibo, dunque al patrimonio culturale rappresentato dai saperi alimentari, a sua volta intrinsecamente connesso alla protezione e alla tutela dell'ambiente³⁹. Questo sapere in alcuni casi diviene strumento di resistenza e formula di produzione e consumo alternativa, rispondendo talvolta alla crisi alimentare generata da un uso sconsiderato e miope delle risorse ambientali.

Proprio a partire dall'ambiente, la riflessione su cibo e benessere in risposta alle crisi alimentari riguarda la questione della sicurezza alimentare intrecciata in questo caso con quella della sovranità⁴⁰. Tale benessere, in senso sia individuale sia collettivo, si fa derivare anche dalla possibilità e dalla capacità di conoscenza della provenienza dei cibi – arrivando, in alcuni casi, fino all'autoproduzione – nonché dalla consapevolezza della qualità di questi. Così come 'salute' in senso biomedico non è necessariamente traducibile o sovrapponibile a 'benessere', allo stesso modo, il benessere legato al cibo non è riducibile o riconducibile alla sola questione della sicurezza alimentare, vale a dire alla giusta possibilità di accedere a un cibo adeguato, ma estende il suo confine ad aspetti emotivi e relazionali⁴¹. Il cibo percepito come sicuro, in alcuni casi, è quello offerto da chi incarna un sapere culinario degno di rispetto e fiducia; sapere che a sua volta è costitutivo, e segno distintivo, dell'appartenenza comunitaria⁴². L'adeguatezza del cibo resta senz'altro, però, il tema centrale, in relazione con una necessità e una richiesta sempre più impellenti di salubrità. L'autoproduzione alimentare sembra rispondere in alcuni casi a questa esigenza di conoscenza e in ultimo di benessere, con una pratica come quella dell'orticoltura urbana che, non a caso, rappresenta un fenomeno in espansione in varie parti del mondo industrializzato. Ecco che dunque i cosiddetti ritorni alla terra, che hanno

³⁹ Cfr. M. Mauriello, G. Cottino, "Feeding Genders. Introduction", *Anthropology of food*, vol. 16 (2022); E. C. Ocegüera, "The daily struggle. Everyday resistance in the feeding and agricultural labor of Mexican migrant farmworker mothers in North Carolina". *Anthropology of food*, *op. cit.*; Cuturi "The power..."; Cuturi "Soggettività comunitarie..."; Cuturi, Massa, Mauriello, *op. cit.*; R. Motta, M.A. Teixeira, "Food sovereignty and popular feminism in Brazil". *Anthropology of food*, *op. cit.*; Peveri, *op. cit.*

⁴⁰ Per un approfondimento sul discorso della sovranità alimentare e sui suoi molteplici significati, si veda M. Edelman Edelman, "Food sovereignty: forgotten genealogies and future regulatory challenges", *The Journal of Peasant Studies*, vol. 41, n. 6 (2014), pp. 959-978.

⁴¹ Mauriello, "Riflessioni introduttive...".

⁴² C. Counihan, "Mexicanas' Public Food Sharing in Colorado's San Luis Valley". *Caderno espaço feminino (Impresso)*, vol. 19, n. 1 (2008), pp. 31-55.

caratterizzato in forme diverse tutto il Novecento europeo, sono diventati di recente oggetto di nuove riflessioni e discussioni, con sistemi alternativi di produzione del cibo da intendersi come un percorso di resistenza che include la tutela dell'ambiente, la giustizia e il benessere sociale⁴³. Questi movimenti possono essere considerati forme di neoruralismo che rispondono all'allontanamento dai saperi della terra e dei suoi prodotti, nonché al distanziamento progressivo da forme adeguate, sostenibili e salubri di produzione alimentare derivante dall'espansione di quelle di tipo intensivo. In questi movimenti si colloca l'orticoltura urbana, pratica certamente non solo del contemporaneo, con particolare riferimento al contesto europeo⁴⁴, che in anni recenti ha visto un incremento significativo proprio in questi luoghi. L'Italia, in particolare, è un contesto in cui varie iniziative legate all'orticoltura urbana sono state promosse e sostenute, spesso dal basso, ossia da cittadini e cittadine. La ricerca che ho condotto a Napoli, ad esempio, mostra quanto fare l'orto sia una pratica dal basso e legata a realtà associative locali. L'emergenza ambientale legata a scandali quali la terra dei fuochi, con la relativa insicurezza sul piano alimentare, così come il covid-19, sono stati due eventi 'critici' di grande portata che, sebbene per ragioni diverse, hanno condotto all'orticoltura in città per la medesima ragione, ossia la necessità di ritrovare un senso di benessere. Quest'ultimo assume diverse forme e si lega ad altrettanto diverse ragioni. Può derivare da una sopraggiunta riappropriazione in senso ampio: dei luoghi (magari degradati o devastati), del rapporto con la terra e più in generale con la natura, della produzione dei cibi con annesso sapere (anche sul piano di una rinnovata conoscenza dei prodotti locali, ad esempio), del senso di comunità, condivisione e svago nella natura⁴⁵. L'aspetto dell'agency va naturalmente sottolineato, perché è in quest'ottica che va inquadrato l'esercizio di resistenza: il benessere, nelle molteplici forme in cui può essere declinato, deriva anche dall'idea di poter esercitare un controllo, seppur minimo, sul proprio spazio di vita, a partire da ciò che lo costituisce in senso materiale e simbolico, ossia il cibo.

Scopo di questo breve resoconto analitico era esplorare le "potenzialità simboliche, emotive, sensoriali e relazionali"⁴⁶ che i cibi racchiudono. Se manipolate e strumentalizzate nella direzione dei cibi del potere, queste qualità del cibo possono generare crisi di varia natura, nell'ambiente così come tra e per gli umani; oppure, per contro, aiutare a superarle esercitando il potere del cibo.

⁴³ A. Koensler, "Produzione, politica e attivismo", in *Antropologia dell'alimentazione. Produzione, consumo, movimenti sociali*, a cura di A. Koensler & P. Meloni (parte seconda), Roma, Carocci, 2019, p. 118; Mauriello, "Tornare alla terra...", *op.cit.*

⁴⁴ F. Panzini, F., *Coltivare la città. Storia sociale degli orti urbani nel XX secolo*. Roma, DeriveApprodi, 2021.

⁴⁵ Mauriello, "Tornare alla terra...", *op.cit.*

⁴⁶ F. G. Cuturi e M. Mauriello, "Riflessioni introduttive". *Cibi e poteri. Etnografie degli usi sociopolitici del cibo, L'Uomo società tradizione sviluppo, op.cit.*, p. 8.

Discutere della relazione tra impresa e territorio

di Alessandra De Chiara

Nella letteratura manageriale si è ampiamente studiato come il territorio, con la sua dotazione di risorse materiali ed immateriali, può produrre effetti importanti sulla attrattività dei sistemi economici e sulla competitività delle imprese.

Il dibattito teorico, sotto diverse prospettive, ha indagato gli aspetti salienti dell'influenza del territorio, convergendo sulla tesi del valore del territorio per le imprese e del suo innegabile potere nel condizionare la competitività aziendale.

A partire dal termine *milieu* della scuola classica, al territorio è stata attribuita una identità definita dall'insieme di condizioni naturali, ma anche dai caratteri socio-culturali che, con il trascorrere degli anni, si sedimentano in un'area geografica, conseguenza dell'evolversi dei rapporti tra i suoi attori e dell'utilizzo degli ecosistemi naturali locali. Ne è derivata una visione del territorio come sistema di relazioni che viene costruito e de-costruito dai suoi attori.

L'impresa è un attore del territorio e riceve impulsi e condizionamenti. Essa è parte di quell'insieme di interlocutori, portatori di interessi e detentori di un potere di influenza, rispetto le dinamiche aziendali, risultando influenzata dall'intero set di relazioni che si attivano nel territorio.¹ Ma l'impresa è anche in grado di plasmare il territorio, è in grado di co-determinare l'evoluzione del contesto territoriale. Il territorio diviene, dunque, attore delle dinamiche produttive, uno spazio relazionale complesso e difficilmente imitabile che attrarrà risorse a vantaggio degli attori che ne fanno parte e che ne determinano l'evoluzione.² Di conseguenza, il territorio è mantenuto insieme dalla coerenza e dalla funzionalità e delinea una sua identità che induce negli attori un senso di condivisione ed appartenenza. L'impresa fortemente radicata in un territorio, diviene espressione di quel luogo, è espressione dell'insieme di attributi demografici, culturali, sociali, istituzionali ed economici. La sua competitività deriverà non solo dalle risorse interne di cui dispone, ma anche dalla sua capacità di utilizzare le risorse che derivano dall'appartenere ad un determinato territorio e dall'essere in grado di interpretarlo. L'impresa non vede il territorio come mero supporto passivo, ma è avvolta in un'atmosfera industriale che la indirizza nel conseguimento e nel mantenimento di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo.

Esiste, dunque, un rapporto di reciproca interdipendenza tra l'impresa e l'area dove essa è ubicata, la comunità che l'accoglie. Questo legame è ancora più forte nelle piccole e medie imprese, descritte molto spesso come 'imprese

¹ R.E. Freeman, *Strategic management. A stakeholder approach*, Boston: Pitman, 1984.

² E. Rullani (eds.), *The Technological Evolution of Industrial Districts*, Amsterdam: Kluwer, 2003.

di territorio', radicate fortemente nel contesto territoriale al quale appartengono e dal quale attingono risorse spesso non disponibili o di difficile riproduzione all'interno della struttura aziendale.

Negli studi manageriali, in sintesi, la dimensione territoriale si è andata progressivamente affermando come una delle chiavi interpretative della varietà e della variabilità dei modi con cui la produzione si organizza e funziona nei diversi contesti territoriali.

Ma quali sono i vantaggi che un territorio è in grado di conferire ad un'impresa?

Il dibattito teorico affronta questo tema, seguendo diverse prospettive, sulla base della comune convinzione che il territorio sia un fattore che può amplificare il vantaggio competitivo delle imprese.

A partire dalle teorie economiche classiche, si sono studiate le condizioni di vantaggio di un luogo. Il concetto di vantaggio comparato, in una fase iniziale, attribuiva il vantaggio di un'area all'uso di risorse e fattori produttivi detenuti in abbondanza,³ al basso costo della manodopera ed alla produttività del lavoro, nonché alla dotazione differenziata di conoscenze tecnologiche; successivamente si è considerata l'importanza di una valutazione congiunta delle determinanti paese, settore, impresa,⁴ fino ad arrivare, nelle accezioni più moderne, a superare il tradizionale vincolo della immodificabilità delle dotazioni fattoriali ed a valutare l'importanza della trasferibilità di tale vantaggio e della sua replicabilità, in funzione della mobilità dei fattori che lo hanno generato e dalla loro efficacia nei paesi target.⁵

Oggi lo studio dell'attrattività di un'area è un'operazione ben più complessa e nell'analisi dei fattori che ne esprimono la condizione di convenienza economica si è introdotto un set molto più ampio di fattori che comprende variabili di tipo economico, politico, sociale, culturale/religioso.

Anche negli studi sui distretti industriali si è evidenziato come la varietà dei luoghi svolga una funzione essenziale nella generazione dei vantaggi (o svantaggi) competitivi di un paese e delle imprese distrettuali. A partire dall'espressione di *industrial atmosphere*,⁶ il dibattito si è focalizzato sull'azione congiunta esercitata dal sistema di valori, dalle istituzioni e dalle regole di

³ E. Heckscher, B. Ohlin, *International and Inter-Regional Trade*. Cambridge: Harvard University Press, 1933.

⁴ J.H. Dunning, "Trade, Location of Economic Activity and the M.N.E.: A search for an Eclectic Approach", in B. Ohlin (eds.), *The International Allocation, of Economic Activity*, London: MacMillan, 1977: 395-418.

⁵ M.E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, New York: Free Press, 1990.

⁶ A. Marshall, *Industry and Trade: A Study of Industrial Technique and Business Organization*, London: MacMillan, 1919.

sviluppo di una comunità locale ed ha spiegato come l'interconnessione fra condizioni economico-produttive e quelle socio-culturali svolgano una parte non secondaria nella formazione della redditività aziendale.

Nel filone di studi sui distretti industriali si è poi sottolineato come l'azienda distrettuale dovrebbe avere un comportamento diverso dall'impresa appartenente ad un altro sistema produttivo, in quanto il distretto agisce su di essa plasmandola e condizionandola nei suoi caratteri fondamentali, creando un'atmosfera industriale che influenza il suo carattere ed il suo comportamento.

La 'qualità' del contesto socio-culturale diviene, dunque, un fattore determinante della competitività dell'impresa distrettuale, è un fattore primario che può dar luogo a temibili differenziali di competitività dovuti a fattori irriducibili o difficilmente riducibili, in quanto non esportabili da un paese ad un altro, rappresentando l'espressione dell'identità culturale di un sistema-paese.⁷

Attualmente il rinnovato interesse nel distretto ed il dibattito sui *cluster* ne riconoscono il valore quale vettore di sviluppo delle economie locali, sottolineando il suo contributo nell'incrementare la produttività delle imprese, attraverso un miglior accesso ai lavoratori ed ai fornitori, un miglior accesso alle informazioni specialistiche ed ai beni pubblici, e facendo emergere l'importante ruolo di guida nella direzione dell'innovazione, grazie ai rapporti che si attivano tra gli attori presenti al suo interno, stimolando, al tempo stesso, la formazione di nuove imprese.

Anche gli studi di marketing internazionale, attraverso i concetti di impatto del paese di origine (IPO), di *made in* e di *country of origin effect*, hanno sottolineato l'influenza esercitata dal territorio, in particolare dall'informazione relativa alla provenienza industriale dei prodotti, valutando la migliore predisposizione dei consumatori verso quei prodotti per i quali è generalmente riconosciuta la superiorità tecnologica ed operativa del paese in cui sono realizzati. L'assunto di base è che l'immagine del paese di origine del prodotto sia utilizzata dal consumatore quale 'sostituto dell'informazione' sul prodotto, divenendo quindi un elemento del processo valutativo.⁸

L'origine di provenienza del prodotto viene collocata in letteratura fra le caratteristiche estrinseche di un bene e può assumere un ruolo diverso a seconda dei contesti sociali, dei prodotti oggetto di scelta, delle caratteristiche individuali del consumatore. Infatti, l'impatto esercitato dall'informazione relativa al paese di provenienza è condizionato anche dalle caratteristiche socio-demografiche del consumatore, dalla sua propensione etnocentrica e pa-

⁷ S. Vaccà, "Le imprese transnazionali tra sistemi locali e sistemi globali", *Economia e politica industriale*, n. 84 (1994).

⁸ G. Bertoli, B. Busacca, L. Molteni, "Consumatore, marca ed "Effetto Made In". Evidenze dall'Italia e dagli Stati Uniti", *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 1(2005): 5-32.

triotica, da sentimenti tradizionalisti e nazionalisti. Con la diffusione poi delle catene globali del valore si è ripensato il concetto stesso di provenienza con l'utilizzo di altri termini come il *designed-in country*, vale a dire il paese in cui ha luogo la concezione, la progettazione o il design del prodotto ed il *made in country*, ovvero il paese in cui avviene la produzione.

Dal punto di vista dell'offerta, la prospettiva del marketing internazionale evidenzia la possibilità per le imprese di amplificare il vantaggio competitivo delle offerte nazionali sui mercati internazionali, attraverso la valorizzazione dell'origine geografica. Ciò, in particolare per le imprese di piccole dimensioni, consente di assegnare all'origine geografica del prodotto una valenza strategica e, stressando l'associazione prodotto-paese di provenienza, consente di usare il territorio per differenziarsi dalla concorrenza e affermarsi sui mercati internazionali.

Infine, anche il filone degli studi sul marketing territoriale, partendo dal concetto di territorio inteso come spazio di interazioni, creato dai network relazionali, riflette sul collegamento esistente fra risorse, relazioni e capacità di acquisizione di un vantaggio competitivo delle imprese.

Il territorio è quindi un bacino fertile dal quale l'impresa può attingere risorse e capacità, un bacino nel quale si crea un'atmosfera industriale nelle componenti sociali, culturali, storiche e produttive.

Tutte le prospettive di studio presentate convergono sulla costruzione di una tesi che vede i sistemi territoriali sempre più i soggetti dell'economia, formati dal sistema produttivo, dalle istituzioni e da tutti quegli attori che offrono servizi e sono presenti nell'area, ma anche da tutti quegli attori che, anche se distanti territorialmente, possono essere in rete con quel sistema. Si va così affermando una competizione territoriale basata sempre più sulle differenze, sulle specializzazioni e sulla capacità di costruire reti di relazioni, sia interne che esterne.

Ma cosa accade quando il territorio da alleato delle imprese si trasforma in un nemico? Quando da bacino fertile si trasforma in un ostacolo che va ad impattare negativamente sulla competitività dell'impresa, andando a compromettere la sua performance sia sul mercato interno sia su quelli esteri?

Purtroppo, oggi sono numerosi gli esempi di crisi dei territori, basti pensare alle conseguenze delle guerre, alle forme di inquinamento o all'uso di modalità operative non sempre condivise da coloro che appartengono ad un diverso sistema di valori – ad esempio il lavoro minorile in tante aree dell'Asia. Queste crisi danneggiano l'immagine del territorio e, conseguentemente, la competitività delle imprese localizzate in quel territorio. Gli attori economici si trovano a dover fronteggiare la complessità causata dalla crisi e a dover sostenere costi più elevati per arginare le inefficienze prodotte dal sistema locale.

In questi casi, la letteratura manageriale suggerisce alcune condotte per porvi rimedio: le imprese possono scegliere di enfatizzare le prestazioni effettive del prodotto, possono ricorrere al prestito di una diversa immagine-paese, o ancora possono minimizzare il legame del prodotto con il paese enfatizzando altri aspetti dell'immagine aziendale.

Un'altra 'strada' per superare gli effetti negativi prodotti dal territorio è l'adozione di strategie di *corporate social responsibility* (CSR), ossia l'adozione di un modello di competitività che consente all'impresa di differenziarsi dai concorrenti, rendendosi visibile e differente agli occhi dei consumatori per l'impegno profuso nei confronti dello sviluppo sostenibile e dunque per un'offerta caratterizzata da specifici connotati etici, conferendo ai prodotti/servizi un valore ecologico e/o un valore sociale.

La CSR si connette direttamente alle teorie d'impresa e più propriamente alle finalità dell'impresa espresse nella *stakeholder theory*, nella *business ethics*, nella teoria sistemica, nella *resource-based view*:⁹ la massimizzazione del valore e la distribuzione del valore creato dall'impresa, a tutti gli stakeholder, sono intesi come obiettivo finale dell'azienda. Ciò è ribadito anche nel documento della Commissione Europea, *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility*, nel quale si dichiara che l'impresa deve fare tutto il possibile per creare un valore condiviso per i proprietari/azionisti, gli stakeholder e la società tutta.

Già nei fondamenti teorici della CSR si evince, dunque, il forte legame tra il territorio e la competitività delle imprese. Tra le principali motivazioni della CSR, la letteratura richiama la consapevolezza sulle condizioni di disagio in cui versano lo stato di natura e lo stato sociale che non consentirebbe più di parlare di crescita economica, di competitività dei paesi e delle imprese prescindendo dalla natura responsabile di questi successi. Tale prospettiva mette in risalto l'importante funzione sociale svolta dall'impresa, in virtù delle relazioni che essa deve attivare all'interno e all'esterno di essa, e la natura stessa dell'impresa che non può non essere vista come un processo sociale all'interno del quale viene realizzato un processo economico.¹⁰ La responsabilità sociale diviene, dunque, una componente fondante dell'essere e del fare impresa ed acquisisce il giusto valore per effetto di una crescita di maturità della società civile che ha elevato le richieste nei confronti delle istituzioni pubbliche e private. Queste ultime, a loro volta, devono saper trovare nuovi equilibri tra criteri economici e finalità sociali nel governo delle attività svolte.

La CSR, dunque, può rappresentare un'altra soluzione che l'impresa può adottare al fine di riscattarsi dall'immagine negativa detenuta dal paese di provenienza. Le imprese possono intraprendere percorsi di sostenibilità, attraverso la rivalutazione delle proprie risorse e competenze, ed utilizzare la CSR come una possibile leva di differenziazione, andando ad arricchire i propri prodotti di connotati socio-ambientali.

⁹ F. Perrini, S. Pivato, "Responsabilità sociale e competitività delle piccole-medie imprese", in R. Benini (a cura di), *L'impresa responsabile e la comunità intraprendente*, Matelica (MC): Halley Editrice, 2007.

¹⁰ R. Bartels, "A model for ethics in marketing", *Journal of marketing*, vol. 31 January (1967).

Anche se le iniziative di CSR non sono strutturate in un disegno strategico più ampio, esse possono comunque condurre l'impresa a rafforzare i propri asset, consolidando quella competitività che si fonda sulle risorse/competenze distintive. I benefici ottenibili, inoltre, potrebbero avere effetti anche sul piano internazionale, consentendo all'azienda di riscattarsi dall'eventuale immagine negativa detenuta dal paese di provenienza e di operare in quei mercati esteri che, invece, sono più attenti alle tematiche ambientali e sociali. Il territorio, a sua volta, potrebbe beneficiare delle iniziative implementate dalle imprese, e se l'azione intrapresa dalle aziende è organizzata in maniera sinergica ed inquadrata in un'iniziativa collettiva che coinvolge diversi attori del sistema locale, è probabile che possa innescare un percorso virtuoso nel quale le risorse aziendali, stimolando la riqualificazione delle risorse del network locale, rigenerano quel patrimonio di risorse/competenze usufruibili dalle imprese localizzate in quell'area.

Ritornando alle crisi dei territori, a titolo esemplificativo si può citare la crisi provocata dal fenomeno della 'terra dei fuochi', un'espressione coniata negli anni scorsi per indicare una vasta area del casertano contaminata dall'interramento di rifiuti tossici e speciali e dall'innescò di numerosi roghi che hanno causato anche l'inquinamento dell'atmosfera.

Con riferimento alla competitività dei settori zootecnico, agricolo ed alimentare, fortemente rappresentati in quest'area, la crisi ha pesato doppiamente in quanto il territorio per questi settori è un fattore produttivo. Ciò ha profondamente sconvolto molti comparti, ad esempio il business della mozzarella di bufala campana, provocando pesanti ripercussioni su tutte le aziende non solo a livello regionale ma anche nazionale, in quanto i mercati esteri non sempre riescono a distinguere le diverse provenienze provinciali dei prodotti.

Le imprese dei comparti interessati dalla crisi hanno risposto attraverso una riqualificazione delle proprie risorse e competenze, al fine di garantire una maggiore qualità dei prodotti ed una maggiore salubrità, anche attraverso l'uso delle certificazioni di sostenibilità. Inoltre, sono state organizzate numerose azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli attori del sistema economico, con il fine di agire in maniera sinergica e condivisa per raggiungere la riqualificazione dei territori interessati dalla crisi.

Più in generale, restando all'interno del settore agro-alimentare italiano, quello che si sta verificando è che il valore delle produzioni nostrane, il valore del *Made in Italy* – testimone da sempre della qualità dei prodotti molto spesso ancorata a specifiche conoscenze territoriali e contraddistinta da marchi (IGP, DOC e DOP) che assicurano il mercato sulle tecniche produttive legate alla tradizione – sta di fatto perdendo il suo appeal. Se per anni ha rappresentato un fattore di differenziazione delle offerte nazionali sui mercati internazionali, oggi la 'narrazione del locale', pur essendo oggetto di tutela con i marchi di denominazione controllata e protetta, sembra non essere più sufficiente per sostenere la competitività delle nostre imprese, mentre la

qualità dei prodotti alimentari italiani viene sempre più associata all'offerta di un valore sostenibile.

Dalla questione dei cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare ed alla dignità dell'uomo nei processi di lavorazione, il contesto odierno è interessato da nuove sfide che stanno modificando i comportamenti nella domanda, rendendo di fatto il brand *Made in Italy* dei prodotti alimentari non più sufficiente per sostenere il successo delle nostre imprese all'estero e richiamando conseguentemente l'attenzione delle aziende verso questi nuovi trend e sull'impegno per la gestione dei processi aziendali nell'ottica della sostenibilità.

Economia del debito e mercati delle crisi
(una prospettiva di diritto privato)
di Valeria Confortini

1. Introduzione*

Cosa ha a che vedere la *crisi del debitore* con l'*idea di mercato*? La domanda assume un senso nella prospettiva giuridica (privatistica, in particolare), perché l'associazione dei due termini implica una radicale inversione nel sistema di tutela del credito e di gestione della patologia del rapporto obbligatorio.

Nell'impianto originario del codice civile e della legge fallimentare del 1942, l'attuazione coattiva del diritto di credito è affidata al processo di esecuzione forzata (individuale o concorsuale). *Dove c'è il processo non c'è il contratto e, quindi, il mercato*. Né, in quell'ordine giuridico, c'è spazio per la crisi, un'area intermedia fra solvenza e insolvenza. Lo schema è lineare: l'insolvenza è lo stato di incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, che si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori e apre alla soddisfazione concorsuale dei creditori, per il solo debitore commerciale¹; fuori da questa ipotesi, il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rileva, nella dimensione singolare del rapporto, nel senso di rendere immediatamente esigibile la prestazione (art. 1186 c.c.) ed esperibili le azioni conservative della garanzia patrimoniale (art. 2900 ss. c.c.).

Ad alterare tale linearità è la combinazione di alcuni processi economici, racchiusi nell'espressione '*economia del debito*'². Per un verso l'indebitamento si afferma oltre il tradizionale orizzonte dell'impresa, anche nelle attività di consumo; per altro verso, la finanziarizzazione determina una trasformazione delle componenti del patrimonio, che non sono più costituite da beni materiali (specie immobili), ma dai flussi di ricchezza generati dalle attività economiche e da diritti di credito³. Ne discende l'evoluzione dei *problemi*

* Dattiloscritto, con la sola aggiunta delle note essenziali, della relazione tenuta nell'ambito del seminario dipartimentale *Stati di crisi*, il 24 novembre 2023, nell'Università di Napoli L'Orientale.

¹ Definizione di insolvenza ancora vigente *ex art. 2, co. 1, lett. a)*, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi e dell'insolvenza – c.c.i.).

² A. Iuliani, *Il diritto privato tra crisi economica ed "economia del debito": dinamiche della giustizia e autonomia privata*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, pp. 341 ss.

³ Con riguardo specifico all'inadeguatezza del regime giuridico di garanzia patrimoniale, G. Teranova, *Replica, Significati canonici e scenari applicativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, pp. 326 ss., spec. p. 346; Id., *I concordati in un'economia finanziaria*, in *Dir. fall. soc. comm.*, 2020, pp. 11 ss.

giuridici relativi al rapporto fra debito e patrimonio, progressivamente aperto alla *contrattualizzazione* e alla *mercificazione*. Da ultimo per effetto della legislazione eurounitaria, si anticipa dall'insolvenza alla crisi (ossia alla probabilità di insolvenza futura) il momento della rideterminazione della misura del debito o delle modalità di soddisfazione dei creditori, attraverso una pluralità di forme, *anche negoziali*; anche il debitore *civile* è coinvolto nelle procedure di regolazione concorsuale ed è incentivata la circolazione sul mercato dei diritti di credito verso soggetti insolventi o in crisi. Nei prossimi paragrafi si descriveranno due luoghi emblematici dell'introduzione della logica di mercato in questo ambito con i relativi problemi giuridici, per tracciare le linee di una ricerca che li ponga nel sistema del diritto generale delle obbligazioni e della sua evoluzione storica.

2. – Compiendo un processo avviato in Italia più di un decennio prima, nel 2019 il legislatore europeo ha introdotto la disciplina dei quadri di ristrutturazione preventiva (c.d. direttiva *Insolvency*)⁴. Lo scopo principale è favorire l'emersione dello squilibrio fra patrimonio e debito in anticipo sull'insolvenza conclamata, sul presupposto che l'intervento tempestivo possa preservare il valore residuo dell'impresa (e garantire, con ciò, migliore soddisfazione dei creditori). Con il passaggio *dalla insolvenza alla crisi* si realizza anche quello *dal processo al contratto* (al mercato). L'impresa diviene 'contendibile', per effetto della combinazione delle norme sui possibili contenuti dei concordati, sulla legittimazione alla presentazione della proposta e sulle maggioranze richieste per la sua approvazione (artt. 84-87, 90, 112 ss. c.c.i.). In estrema sintesi, se il debitore propone ai creditori un concordato che non assicuri una certa percentuale minima di soddisfazione, i creditori titolari di una data percentuale dei crediti – *anche per essersene resi acquirenti* (ecco la prima apertura al mercato) – possono proporre una proposta concorrente. Quest'ultima (come quella principale) può avere i più vari contenuti, inclusa la conversione del credito in capitale sociale (*debt-equity swap*), ossia l'acquisto *della posizione di socio*. L'acquisto di crediti nella prospettiva della partecipazione alla ristrutturazione è oggi annoverato fra le strategie aziendali: il c.d. *loan to own*, non privo di risvolti problematici sul piano giuridico⁵. Emerge, inoltre, il

⁴ Dir. (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, recepita in Italia con il c.c.i., integralmente sostitutivo della legge fallimentare. Ma l'ordinamento italiano aveva già ricevuto importanti modifiche a partire dal 2005-2006, quando si è introdotta la nozione di crisi e una pluralità di strumenti negoziali per la sua regolazione, e la procedura di composizione del sovraindebitamento del debitore civile, così estendendo la logica concorsuale anche oltre l'orizzonte dell'impresa (nel 2012).

⁵ N.R. Palenker, *Loan to own, schuldenbasierte Übernahmen in Zeiten moderner Restrukturierungen und mangelnder Gläubigertransparenz*, Baden-Baden, 2019.

problema del labile confine fra uso strategico delle procedure di composizione della crisi e abuso di questi medesimi strumenti per acquisire la proprietà dell'impresa, anche nei rapporti fra i soci⁶.

3. – Il tema dell'acquisto dei crediti allo scopo di partecipare alla ristrutturazione aziendale conduce a un altro gruppo di norme rilevanti, anch'esse di matrice eurounitaria, relative al c.d. credito *deteriorato*⁷. Nel quadro della prevenzione delle crisi bancarie e del rafforzamento patrimoniale degli enti creditizi – il cui patrimonio si compone, per definizione, di diritti di credito – è imposto di stimare il rischio che le pretese creditorie restino insoddisfatte e di classificare, quando si superi un certo livello di rischio, il credito come deteriorato⁸. Alla classificazione consegue, fra l'altro, l'obbligo dell'ente creditizio di rettificare progressivamente il valore del credito e di immobilizzare risorse sufficienti ad assorbire le eventuali perdite, con conseguente sottrazione delle medesime al circuito dell'esercizio del credito⁹. L'inasprimento della disciplina di vigilanza prudenziale è stato accompagnato dalla complementare conformazione di un mercato dei crediti deteriorati, di cui è agevolata la circolazione¹⁰. Con la sostanziale liberalizzazione del mercato secondario del credito emerge il secondo problema del mercato delle crisi, che è il rischio della speculazione e la tutela al debitore ceduto. Dal lato del diritto privato, la crescente mercificazione del credito pone in dubbio un caposaldo del diritto generale delle obbligazioni, la necessaria 'neutralità' della cessione del credito (art. 1260 ss. c.c.). Per cedere un credito non occorre il consenso del debitore,

⁶ V. Confortini, *Between Strategic Use and Abuse of Insolvency Law: Shareholders' Rights and Corporate Reorganisations under German Insolvenzordnung and Italian Insolvency Law*, in *Jus civile*, 2015, p. 346 ss.; Ead., *Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto, Concordati di riorganizzazione e status socii*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1299 ss.

⁷ Per i necessari approfondimenti v. A. Cilento, *Il credito nelle crisi, Garanzia, sofferenze e regolazione bancaria*, Napoli, Esi, 2020; M. Maggiolino, *La disciplina giuridica della gestione dei crediti deteriorati nella prospettiva delle banche: profili critici*, Milano, Egea, 2020.

⁸ Sulla base di vari criteri: art. 178 reg. (UE) 2013/575 (*Capital Requirements Regulation – CRR*), per come modificato dal reg. (UE) 2019/630.

⁹ È questa la sostanza, dal punto di vista privatistico, della disciplina sulla vigilanza bancaria. Ulteriori riferimenti in V. Confortini, *Deterioramento del credito e classificazione europea di default (profili civilistici)*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, pp. 665 ss.

¹⁰ Spec. dir. (UE) 2167/2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, volta a costruire un mercato secondario del credito deteriorato concorrenziale e trasparente nel rispetto dei diritti dei debitori. La direttiva si applica esclusivamente all'acquisto e alla gestione di «un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all'art. 47-bis del regolamento (UE) n. 575/2013».

perché la norma privatistica valuta irrilevante l'identità del creditore (mentre ciò non è vero per la modifica del soggetto passivo del rapporto, che implica modifica del patrimonio vincolato alla soddisfazione del creditore). Aprire al mercato la circolazione del credito deteriorato significa porre in tensione questo principio: può ancora dirsi equivalente avere come proprio creditore una banca, che concede credito nella prospettiva della restituzione di capitale e interessi, o un fondo d'investimento specializzato in *loan to own*, che acquista il credito *come strategia d'impresa*, per divenirne proprietario?

Si discute, inoltre, della opportunità di misure correttive alle derive speculative di questo mercato c.d. secondario. Ed è significativo che – di là dalla sua applicabilità al contesto socioeconomico contemporaneo – nel discorso giuridico torni di attualità una legge della Roma imperiale, la *lex anastasiana*, con cui si stabilì, in un periodo di profonda crisi economica, che l'acquirente di crediti litigiosi non potesse ottenere dal debitore una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto del credito¹¹. Di là dalla concreta percorribilità di simili misure, non può trascurarsi l'analisi delle peculiarità dell'oggetto offerto allo scambio in questo nuovo mercato: il rapporto di obbligazione che, per un verso, dà forma a interessi di un'economia strutturalmente dipendente dall'accesso al credito; per altro verso, si trova nella fase di fallimento del programma cooperativo e di apertura dell'esecuzione coattiva (luogo, come detto, normalmente riservato al processo e alle sue garanzie, anche a tutela degli altri creditori del medesimo debitore). Fra le norme conformative dei mercati delle crisi sono allora destinate a indicare prospettive di ulteriore ricerca quelle che pongono obblighi di tolleranza del creditore bancario prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore-consumatore (art. 27 dir. 2167/2021), nel segno di una *specializzazione* dei rapporti obbligatori; le conseguenze, anche nel segno della auto-responsabilità, della concessione di credito senza adeguata valutazione del rischio di credito (art. 69 c.c.i.); l'obbligo di buona fede nelle trattative, che oggi il codice della crisi di impresa impone ai creditori in ogni fase della ristrutturazione del debito (art. 4 c.c.i.) e che attende di essere concretizzato in *Fallgruppen*.

¹¹ Lex anastasiana: c. 22 C, *mandati*, 4, 35; cfr. B. Biondi, *Cessione di crediti e di altri diritti (diritto romano)*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, UTET, III, 1959, p. 154. Nel codice del 1865, la *lex anastasiana* ha costituito l'ispirazione del reatratto litigioso: S. Sotgia, *Cessione di crediti e di altri diritti (diritto civile)*, Torino, UTET, III, 1959, p. 159.

Qualche nota sulla Public History: una risposta alla crisi della storia?

di Aurora Savelli

Sulla Public History e sulla sua nascita è disponibile ormai molta bibliografia, alla quale non si può qui che rinviare per ogni approfondimento¹². Chi volesse però farsi rapidamente un'idea potrebbe visitare il sito della prima associazione nata con lo scopo di promuovere la Public History: National Council on Public History (NCPH), principale associazione di public historians negli Stati Uniti. Come possiamo leggere nel website, essa ha come principali obiettivi “to making the past useful in the present and to encouraging collaboration between historians and their publics. Our work begins in the belief that historical understanding is of essential value in society”. Nell'incipit del primo volume (anno 1978) della rivista trimestrale “The Public Historian” Robert Kelley fornisce una definizione di Public History che conviene qui riproporre:

In its simplest meaning, Public History refers to the employment of historians and the historical method outside of academia; in government, private corporations, the media, historical societies and museums, even in private practice. Public Historians are at work whenever, in their professional capacity, they are part of the public process. An issue needs to be resolved, a policy must be formed, the use of a resource or the direction of an activity must be more effectively planned and an historian is called upon to bring in the dimension of time: this is Public History¹³.

In quello stesso numero George Wesley Johnson ne indicava le aree di azione: le istituzioni pubbliche, le imprese private, i mass media, il mondo della ricerca locale, la storia orale, la gestione di archivi, la conservazione di tracce della memoria nel territorio e nell'ambiente e, non ultimo, l'insegnamento della Public History¹⁴.

Il National Council costituisce un punto di riferimento internazionale: pubblica linee guida e consigli sui finanziamenti, promuove lo sviluppo dei

¹² Tra i titoli si segnala: T. Cauvin, *Public History: A Textbook of Practice*, New York and London, Routledge, 2016. Un database dedicato agli studi di public history, *ELPhi, Electronic Library of Public History*, è disponibile a questo link: <http://elea.unisa.it/handle/10556/4878>. Si precisa che tutti i siti sono stati visitati nell'aprile 2024.

¹³ R. Kelley, *Public History: Its Origins, Nature, and Prospects*, “The Public Historian”, Vol. 1, No. 1 (Autumn, 1978), p. 16.

¹⁴ G. W[esley] J[ohnson], *Editor's Preface*, ivi, pp. 4-10.

programmi di studio e offre la propria consulenza alle università e ai college che istituiscono programmi di Public History. Nello stesso sito è disponibile un quadro degli insegnamenti di Public History presenti nelle Università di tutto il mondo, anche se per l'Italia le informazioni sono parziali; attualmente è in corso l'aggiornamento dei dati a cura del Centro Interuniversitario per la Ricerca e lo Sviluppo della Public History (CISPH)¹⁵, mentre il secondo numero dell'anno 2024 della rivista "Ricerche Storiche" ha ospitato gli atti di una giornata di studio dedicata ai Laboratori universitari di Public History¹⁶.

In relazione al tema affrontato in questa iniziativa dipartimentale dedicata a 'stati di crisi', è opportuno concentrarsi sulla nascita dell'Associazione Italiana di Public History (d'ora in avanti: AIPH) nel 2017 e sul contesto nel quale è maturata.

Nel 2015-2016 sembrano infittirsi i richiami di autorevoli studiosi ad un complesso stato di crisi della storia. Fulvio Cammarano, in quel momento presidente della Società italiana per lo studio della storia contemporanea, denunciava "un clima culturale complessivo in cui la nostra disciplina viene ridotta all'irrelevanza"¹⁷. Di irrilevanza si sarebbe parlato, di lì a poco, anche davanti all'abolizione della traccia di storia all'esame di maturità con Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018; un'abolizione secondo molti annunciata o largamente prevedibile, dato che nel 2018 solo l'1% degli studenti aveva scelto la traccia del tema di storia. Il Coordinamento della Giunta Centrale per gli Studi storici e delle Società degli storici si esprimeva al riguardo con un documento nel quale si definiva il provvedimento "un'immotivata novità" che riduceva "la rilevanza della Storia come disciplina di studio in grado di orientare i giovani nelle loro scelte culturali e di vita"¹⁸.

Andrea Zannini, storico modernista, in più occasioni, nel corso delle assemblee della Società italiana per lo studio dell'età moderna mostrava come questa irrilevanza si traducesse in una contrazione subita in ambito accademico dalle discipline storiche, contrazione molto significativa in rapporto a quella complessiva delle discipline umanistiche: dal 2007 al 2015 la diminuzione percentuale era infatti pari al 27,8% per le discipline storiche, del 22,1% per filosofia, del 21,5% per geografia, del 3,9% per psicologia e del 7,7% per

¹⁵ <https://cisph.labcd.unipi.it/s/CISPH/page/prima-pagina>

¹⁶ A. Savelli (a cura di), Tra innovazione didattica e territori: i Laboratori di Public History delle Università italiane, monografico di "Ricerche Storiche", n. 2 (2024).

¹⁷ F. Cammarano, *Avete emarginato la storia*, "Corriere della Sera. La Lettura", 19 giugno 2016, pp. 12-13.

¹⁸ Il documento è disponibile a questo link: <https://www.sissco.it/sulla-rimozione-della-traccia-di-storia-dallesame-di-stato/>. Si veda anche: *L'AIPH aderisce all'appello: La storia è un bene comune, salviamola*, 30 aprile 2019, <https://aiph.hypotheses.org/7505>

pedagogia¹⁹. Questo quadro veniva messo in relazione con le difficoltà dell'insegnamento della storia, e in modo particolare con le fatiche della disciplina a tenere il passo (nelle metodologie e nei contenuti) con un sapere storico che sembrava aver perso di vista i suoi obiettivi:

[...] smarrito il suo compito plurisecolare di insegnare al popolo da dove veniva e dove doveva andare, la storia 'insegnata' doveva (deve) trovarsi una nuova missione, una nuova ragion d'essere. [...] La crisi di questo primo, tradizionale 'uso pubblico della storia', vale a dire quello di essere la materia fondante la nazionalità prima e la cittadinanza ora, ha evidentemente molto a che vedere con la nascita o l'invenzione (dipende da che punto di vista la si voglia guardare) della public history. Questa crisi, o meglio questa trasformazione, si è verificata infatti mentre cominciava a manifestarsi in maniera sempre più visibile la 'domanda' di storia non specialistica in fasce acculturate ma non professionali della popolazione, e aumentava il consumo extra-scolastico ed extra-universitario di storia²⁰.

Una crisi, insomma, di tipo culturale e sociale, alla quale non era estraneo, secondo altri, l'attardarsi delle discipline storiche su temi canonici, e l'essere per esempio rimaste estranee alla costruzione della nozione di patrimonio²¹. Serge Noiret, in un ampio intervento dedicato alle caratteristiche della Public History italiana, avrebbe definito "un fatto" lo stato di crisi della storia in campo accademico²².

Non è un caso che in questo contesto che stiamo rapidamente richiamando si sia costituito (anno 2016) il già citato Coordinamento della Giunta Centrale per gli Studi storici e delle Società degli storici²³ e che proprio la Giunta, in-

¹⁹ A. Zannini, *Storia moderna: fine corsa 2031*, 16 gennaio 2016, <https://www.roars.it/online/?p=47821>

²⁰ A. Zannini, *Insegnamento della storia e/è public history*, "RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea", n.s., I (2017), pp. 121-122 (numero speciale a cura di G. Sini su *Scienze umane, dalla produzione di nuova conoscenza alla disseminazione e ritorno*).

²¹ A. Torre, *Premessa*, in "Quaderni Storici", 3/2015, pp. 621-628 (numero speciale a cura di A. Torre su *Storia applicata*).

²² "However, the crisis of history in academic settings is a fact in Italy, a country in which, on one hand, politicians rewrite the past to support their own political agenda and play with memory issues and commemorations, and on another, historians are active political actors too" (S. Noiret, *The birth of a new discipline of the past? Public History in Italy*, "Ricerche Storiche", XLIX, n. 3, 2019, p. 135).

²³ Formato da: Consulta universitaria per la storia greca e romana, Società italiana degli storici medievisti, Società italiana per la storia dell'età moderna, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, Società italiana delle storiche, Società italiana di storia internazionale,

sieme alle Società storiche, abbia tenuto a battesimo, attraverso l'operato di un Comitato costituente, un nuovo soggetto, l'AIPH.

L'impulso e la linea dati da Andrea Giardina, in quel momento presidente della Giunta Centrale, sono evidenti, chiariti nei loro obiettivi in una *lectio* tenuta ad apertura della seconda Conferenza nazionale AIPH (Pisa 2018): secondo la sua lettura, AIPH e Società storiche avevano come obiettivo comune il rilancio del sapere storico, l'elaborazione di una risposta decisa alla marginalizzazione e ad uno svilimento del sapere storico²⁴.

Sono stati soprattutto gli storici dell'età contemporanea ad interagire con la nuova Associazione, affrontando i rapporti tra Public History, uso pubblico della storia e memoria. Non è un caso che a storici contemporaneisti siano da ascrivere iniziative importanti nel campo dell'insegnamento universitario della Public History: si pensi al Master di secondo livello dell'Università di Modena e Reggio Emilia (diretto dal Prof. Lorenzo Bertucelli), il primo nato, per il quale è determinante il rapporto di scambio e interazione con istituzioni come Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi, Istituto Storico di Modena, Istoreco di Reggio Emilia e Istituto Cervi di Gattatico (RE). Ed è a storici dell'età contemporanea, prevalentemente, che dobbiamo riflessioni come quelle accolte nei volumi *Public History. Discussioni e pratiche*²⁵ o *Verso la public history: fare e raccontare storia nel tempo presente*²⁶. La Public History italiana coinvolge comunque anche altri ambiti disciplinari, con per esempio una quota non indifferente di storiche e storici modernisti presenti nel direttivo dell'Associazione e come coordinatrici e coordinatori di panel nelle Conferenze nazionali.

Non vi è dubbio che AIPH eserciti un forte potere di attrazione verso una molteplicità di autori di narrazioni storiche, il cui numero è ormai moltiplicato. La prima Conferenza nazionale a Ravenna (Università di Bologna-Campus di Ravenna, Dipartimento dei Beni culturali), nel giugno 2017, momento fondativo di AIPH, lo ha confermato: la call for papers indicava una gamma di temi davvero molto ampia e la risposta non è mancata, con oltre 400 proposte, da università, archivi, biblioteche, istituzioni e associazioni culturali.

Associazione italiana di Public History, Società italiana degli storici economici, Consulta universitaria per la storia del Cristianesimo e delle Chiese. Tra le iniziative del Coordinamento il convegno *Gli storici e la didattica della storia. Scuola e Università* che si è svolto a Roma nei giorni 25-26 ottobre 2018.

²⁴ Inaugurazione della seconda Conferenza italiana di Public History italiana, 12 giugno 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=IPkOA-tXLI8>


²⁵ L. Bertucelli, P. Bertella Farnetti, A. Botti (a cura di), *Public History. Discussioni e pratiche*, Mimesis Edizioni, Milano, 2017.

²⁶ M. Ridolfi, *Verso la public history: fare e raccontare storia nel tempo presente*, Pisa, Pacini Editore, 2017.

A partire dai panel presentati a Ravenna e poi a Pisa nel 2018 ho realizzato due grafici, per mettere a fuoco su quali periodi si distribuiscono le proposte. Corre l'obbligo di fare una precisazione: le percentuali fanno riferimento a quelle approvate e selezionate dal Comitato scientifico. Le proposte possono avere la forma di una sessione strutturata (panel) o quella di una comunicazione singola; in quest'ultimo caso i panel vengono creati da un Comitato di programma.

Il grafico n. 1 (relativo a Ravenna 2017) mostra come un 35% dei panel sia riferibile a temi di storia contemporanea; un 18% ha al centro la fonte storica, dalle fonti scritte, agli audiovisivi, alla fotografia. Un 17% presenta uno sviluppo diacronico: si tratta di panel di storia locale o di comunità, di esperienze legate alla promozione del turismo culturale (esempi di panel diacronici: *Mezzogiorno liberato. Per una nuova narrazione del Sud tra turismo e imprese*; *La storia come fattore di riferimento nella ricerca e nella progettazione di nuovi prodotti di turismo culturali*; *Riempire i vuoti. Ricostruzione delle memorie post sisma*). Significativa anche la presenza di panel riferibili alla didattica della storia e all'archeologia.

Grafico n. 1: Prima Conferenza nazionale AIPH (Ravenna 2017): distribuzione panel




Fonte: Autrice, 2024

Il secondo grafico evidenzia ancor più chiaramente quanto sto argomentando. Sono stati accolti e discussi più panel, ma di questa espansione quantitativa sembra aver beneficiato soprattutto chi opera nell'ambito della storia contemporanea. Rispetto alla prima conferenza l'archeologia pubblica è scomparsa; molto contenuta la presenza del medioevo, che pure ha una presenza rilevante nei festival e nelle rievocazioni storiche. Tengono numericamente i panel riconducibili alla metodologia, alla didattica e all'insegnamento, e anche agli spazi professionali per la Public History; presenti ancora

le fonti (in modo particolare le fonti fotografiche). La categoria “diacronici” raggiunge un 14%.

Grafico n. 2: Seconda Conferenza nazionale AIPH (Pisa 2018): distribuzione panel



Fonte: Autrice, 2024

I *books of abstracts* disponibili nel sito di AIPH danno conto delle proposte che negli anni sono pervenute e che sono state presentate nel corso delle Conferenze annuali. La pandemia non ha reso possibile lo svolgimento della quarta Conferenza prevista per il giugno 2020; relatrici e relatori già selezionati hanno pubblicato una versione estesa dei propri contributi in un libro di atti, *AIPH 2020 - Book of Abstracts*²⁷, di oltre 500 pagine, con 89 contributi distribuiti in 29 panel. Gli autori sono per il 59,29% donne e solo al 54% legati al mondo accademico: due segnali positivi, rileva Enrica Salvatori nella sua introduzione, “che vedono il mondo dell’AIPH abbracciare la parità di genere e muoversi fuori e dentro l’Accademia”.

Si osserva come – in coerenza con i grafici nn. 1 e 2 sopra presentati – il settore disciplinare più frequentato risulti ancora storia contemporanea (si veda grafico n. 3), seguito dalla storia di genere e dallo studio del patrimonio culturale, un ambito che finalmente sembra entrato negli orizzonti di interesse degli storici e delle storiche, indubbiamente anche grazie al lavoro che AIPH


²⁷ Il volume è disponibile a questo link: <https://aiph.hypotheses.org/10613>

sta conducendo su queste tematiche. Si pensi solo, per focalizzare sul patrimonio immateriale, alle attività del Gruppo di lavoro AIPH su Public History & Rievocazione storica e ai panel che via via sul tema sono stati selezionati per le Conferenze nazionali. Né, per continuare a commentare questi dati, risulta meno incisiva l'attività del Gruppo di lavoro su Gender & Public History, grazie al quale la presenza della storia di genere è divenuta così rilevante all'interno delle Conferenze nazionali.

Interessante è anche l'analisi dei lemmi più usati nel volume, perché mostrano gli interessi di chi ha riconosciuto in AIPH un punto di riferimento per far conoscere e valorizzare il proprio lavoro: “didattica”, “memoria”, “lavoro”, “donne”, “progetto” e “ricerca”.

Il Manifesto della Public History sottolinea quanto sia importante promuovere la storia in una piazza pubblica fatta di tanti pubblici diversi. Pubblici il cui ruolo nella narrazione e produzione storica va assumendo un'importanza sempre maggiore tra i public historians spingendo a innovative pratiche di condivisione e collaborazione. Il “Glossario della rievocazione storica”, per esempio, nasce in uno spazio condiviso, in un gruppo di lavoro composito; così la costruzione di alcuni panel, realizzata attraverso mailing list. Pratiche destinate molto probabilmente ad essere incrementate da AIPH nel prossimo futuro.

Grafico 3. Aiph 2020: distribuzione dei panel



Fonte: E. Salvatori, *Introduzione a AIPH 2020 - Book of Abstract*
Fig. 1 Lemmi più usati in AIPH 2020 - Book of Abstract

mondo accademico, per trasferire conoscenze e innovazione valorizzando gli esiti della ricerca e della didattica. Certo, restano criticità importanti, prima fra tutte il fatto che il sistema di valutazione prevede sì una premialità di tali attività orientate all'interazione dell'Università con il tessuto sociale, ma di tale premialità beneficiano unicamente gli atenei. Da una parte si riconosce a tutti gli effetti la Terza missione come una missione istituzionale delle università, accanto a quelle tradizionali di insegnamento e ricerca, dall'altra essa scompare nei meccanismi di valutazione dei singoli docenti (ed è evidente come tale meccanismo scoraggi fortemente il personale universitario non strutturato).

La Terza missione sembra però solo fino ad un certo punto sovrapponibile con la Public History. La prima comincia quando i risultati della ricerca sono raggiunti; si tratta di comunicarli, secondo varie modalità. La Public History implica un rapporto con i pubblici assai più stretto: non è, insomma, solo buona comunicazione degli esiti di ricerche già compiute. Richiede una postura aperta e esercizio a pratiche di condivisione, nella ricerca come nella didattica della storia.

*Sviluppo e crisi: le traiettorie del cambiamento
nei paesi partner della cooperazione internazionale*
di Valeria Saggiomo

In cooperazione allo sviluppo la programmazione del cambiamento da una situazione di ‘deficit’ di sviluppo ad una che aderisca alla visione dell’Agenda 2030 viene generalmente gestita dalla cooperazione internazionale con un’impostazione positivista che assume che un input esterno (il progetto) produca sul contesto locale un determinato output e che la concatenazione logica di inputs e outputs porti, automaticamente, al cambiamento desiderato.

Questa sorta di ‘fede’ nel cambiamento sta alla base dell’attività di valutazione della cooperazione internazionale, che misura gli effetti dei programmi e dei progetti di cooperazione sui contesti e valuta il cambiamento sociale intercorso, per effetto di questi.

In realtà, l’equazione dell’approccio positivista che esprime la cooperazione allo sviluppo e che vede una relazione diretta tra identificazione di bisogni, progettazione, e sviluppo dei paesi partner, non risponde che ad una semplificazione estrema della logica degli interventi di sviluppo, talmente estrema che risulta poco veritiera e anzi molto lontana da ciò che avviene nella realtà.

Infatti, il cambiamento sociale non avviene secondo una traiettoria lineare, ma dipende da una serie di fattori locali soggettivi, dalle passioni e dagli interessi – direbbe A. Hirschman – dei singoli attori sociali, ognuno potenzialmente contrapposto tra loro, e da una struttura di opportunità esterne in grado di influenzare gli esiti di un programma o progetto di sviluppo, per quanto bene esso sia stato pianificato e per quanto adeguatamente esso sia stato finanziato¹.

Inoltre, non è assolutamente detto che lo sviluppo, così come inteso dall’Agenda 2030, risulti in un processo di cambiamento locale accettabile o desiderabile da tutta la popolazione investita dal cambiamento, anzi! Michael Woolcock (2023)² ricorda che lo sviluppo è un processo controverso e conflittuale, perché le istituzioni sociali che compongono le società sono tra loro diverse ed eterogenee, e non condividono necessariamente le stesse norme, codici di comportamento o valori. Ciò che per un aggregato sociale può rappresentare un miglioramento, in altre parole, non necessariamente lo è per l’altro. Lo sviluppo, nella visione controversa che ci offre Woolcock, è dunque un processo

¹ A. Hirschman (1977), *The Passions and the Interests, Political Arguments for Capitalism before its Triumph*, Princeton University Press.

² M. Woolcock (2023), *International Development. Navigating Humanity’s greatest Challenge*, Polity press.

che procede per crisi e spinte di avanzamento, conflitti e potenziali naufragi. Dalle parole di Woolcock emerge tutta l'influenza hirschmaniana che ha accompagnato il lavoro di due decenni di studi sullo sviluppo, inteso come "la stessa storia dell'uomo: un viaggio epico verso il progresso ed il miglioramento delle condizioni di vita"³.

In questo viaggio epico, chi racconta lo sviluppo deve evitare di incorrere nel rischio di raccontare una sola storia (C. Ngozi), che in cooperazione allo sviluppo è la storia del paese donatore, in una logica neocoloniale che ripete i suoi schemi di dominanza. Occorre invece saper raccontare le mille storie che rendano conto dell'eterogeneità dei processi di cambiamento sociale, e rendere gli interventi di sviluppo inclusivi e *accountable*. Occorre – suggerisce Woolcock – coinvolgere le istituzioni sociali locali perché esse contengono elementi essenziali al cambiamento: una definizione dell'identità del gruppo (chi siamo noi) e dell'identità dell'altro (chi sono loro); una spiegazione delle strutture di potere e delle loro ragioni; e soprattutto le istituzioni sociali descrivono "what counts as a question and what counts as an answer" per la comprensione effettiva dei processi di sviluppo⁴.

Se è vero che il cambiamento non è, nella realtà dei fatti, quasi mai lineare e vicino alla logica degli interventi di cooperazione, che traiettorie disegna nella realtà?

Per spiegare la complessità del rapporto tra cambiamento e progetti di cooperazione allo sviluppo Woolcock (2022) disegna un grafico che riporta quattro tipologie di traiettorie del cambiamento, ognuna associata a fenomeni osservati negli anni di studio dei processi di sviluppo. La prima traiettoria è lineare e unidirezionale. Woolcock dice immediatamente che si tratta dell'ambizione di una pianificazione, che non corrisponde quasi mai a ciò che succede davvero, soprattutto nei contesti di crisi, di fragilità delle istituzioni di governance o di conflitto. Vi è poi una curva che descrive una parabola con un andamento crescente che, raggiunto un picco poi decresce. Questo tipo di evoluzione descrive un progetto i cui effetti raggiungono un apice che poi però non sono in grado di sostenere nel tempo, che è ciò che accade con i progetti che vengono definiti non sostenibili, quelli che in altre parole non riescono a garantire che gli effetti benefici indotti dall'input esterno perdurino nel tempo.

La terza traiettoria disegna un andamento a J che è interessante perché è inizialmente negativo e poi risale indicando effetti positivi di cambiamento.

³ Dalle lezioni del corso di Economic Development and Social Institutions all'Università di Harvard, anno 2023.

⁴ M. Woolcock (2022), *Will it work here? Using Case Studies to generate Key Facts about complex development programs*. In Widner, Woolcock, Ortega Nieto, *The Case for Case Studies. Methods and Applications in International Development*, Cambridge University Press.

Il tratto negativo non significa che non vi è cambiamento, ma significa che il cambiamento non rappresenta un miglioramento (parabola ascendente) ma un peggioramento delle condizioni di vita della popolazione target, o potremmo dire una crisi. Qui, la crisi generata dal progetto ha un valore da interpretare attentamente, non necessariamente in senso negativo. Tipicamente, questo è il caso di quei progetti che affrontano cambiamenti di comportamento, o uno stravolgimento di norme e valori in una società tradizionale, come i progetti sulla parità di genere, sull'empowerment di gruppi marginalizzati. Questi interventi potenzialmente generano una reazione di opposizione da parte dei gruppi che hanno interesse a mantenere lo status quo e che può tradursi in dinamiche di aperta violenza verso il target del progetto. In Somalia, durante la mia esperienza di cooperazione sul campo, un programma di lotta alle mutilazioni genitali femminili tra Kenya e Somalia fu studiato dalla mia organizzazione in maniera differenziata per i due paesi che esprimevano motivazioni verso la pratica diverse e di conseguenza diverse tipologie di "resistenze al cambiamento". In quel caso, proprio per evitare la curva a J e dunque una recrudescenza della pratica o la marginalizzazione delle innovatrici sociali, il target primario del progetto fu proprio il gruppo antagonista al cambiamento.

Ma lo stesso progetto di lotta alle mutilazioni genitali femminili, ad esempio, può generare una quarta traiettoria descritta da Woolcock che presenta interessanti spunti di riflessione per chi fa cooperazione allo sviluppo e valutazione. Si tratta di un andamento piatto per un lungo intervallo di tempo, seguito da un picco verticale improvviso e imprevedibile. Questa traiettoria descrive l'andamento di un progetto che apparentemente non produce alcun cambiamento. La linea piatta sta ad indicare appunto la mancanza di un impatto sia esso positivo o negativo, come se l'input non avesse aderito al contesto e non lo avesse in alcun modo alterato. Ciò non necessariamente è vero, a giudicare poi dal picco verticale improvviso che indica un cambiamento repentino, una rivoluzione, potremmo dire, un'improvvisa sterzata di un gruppo sociale verso altri valori e altre norme comportamentali che in passato sembravano tollerate e che improvvisamente non lo sono più. Si tratta di quegli eventi che C. Sunstein (2020) definisce 'Nudge'⁵. Il nudge è una spinta verso il cambiamento che cambia un equilibrio e fa cadere una prassi. A seguito del nudge nulla è più come prima, il re è nudo, la società non vede e non percepisce le prassi tradizionali allo stesso modo. Sunstein fa l'esempio del movimento *Me too* contro la violenza sulle donne nel mondo dello spettacolo e sul luogo di lavoro che solo recentemente si è affermato negli Stati Uniti ed in tutto il mondo grazie ai Social Media. In cooperazione, una crisi generata da un nudge può sospingere il cambiamento promosso da un progetto di sviluppo che apparentemente non aveva nessun tipo di impatto. Non è dato sapere se

⁵ C. Sunstein (2020), *How change happens*, The MIT Press.

il nudge sia avvenuto grazie all'azione 'preparatoria' di sensibilizzazione del progetto, o se sia l'effetto di un cambiamento in atto ma tenuto sottotraccia nella società, indipendentemente dal progetto. Così come non è scontato che il cambiamento dopo il nudge prenda una traiettoria discendente che depotenzia la rivoluzione generata dal Nudge, come nel caso di prassi di repressione delle libertà che ritornano, dopo essere state scardinate da crisi precedenti.

Gli studi di Woolcock, Sunstein ed altri sul cambiamento sociale, applicati alla cooperazione allo sviluppo ci invitano a adottare un approccio meno determinista di quello attualmente in uso nel mondo della cooperazione e ad interpretare le crisi come avvenimenti non necessariamente negativi, ma potenzialmente forieri di innovazione sociale e di sviluppo, inteso come miglioramento delle condizioni di vita delle persone.

Inoltre, ci invitano a guardare diversamente la questione dell'efficacia degli aiuti e a svincolarla da rigidi schemi temporali indicati dal programma o dal progetto, perché il cambiamento non necessariamente si realizzerà in quell'arco temporale e nel modo che il progetto ha immaginato.

In altri termini, se un progetto non produce gli effetti desiderati, potrebbe non essere l'aiuto che non funziona, ma il modo in cui guardiamo al suo effetto, e l'aspettativa che certi processi di cambiamento in contesti complessi si realizzino in breve tempo, nell'arco temporale del progetto che di solito dura pochi anni. Nei contesti complessi, come lo sono la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, e per i progetti complessi, come quelli che modificano le istituzioni sociali, leggere il cambiamento è una sfida che la cooperazione allo sviluppo non ha ancora imparato a gestire, così come interpretare le crisi o riflettere su queste come potenziali grimaldelli per il cambiamento sociale.

